

Avv. Giuseppe Versace*Magistrature Superiori**Presidente dell'Associazione "Avvocati di Diritto Scolastico - Associazione Nazionale"**Via Nicolò Dall'Arca n. 24 - 40129 Bologna - Tel. 051.374634 - Cell. 349.2207586**Pec: giuseppe.versace@pecstudio.it - Email: avv.versacegiuseppe@gmail.com***TRIBUNALE DI PAVIA
SEZIONE LAVORO****RICORSO ART. 414 C.P.C.****CON ISTANZA CAUTELARE IN CORSO DI CAUSA EX ARTT. 700 E 669 QUATER
C.P.C. - ANCHE INAUDITA ALTERA PARTE****CON ISTANZA DI UDIENZA SCRITTA EX ART. 127 TER C.P.C. OPPURE UDIENZA
DA REMOTO****CON RICHIESTA DI AUTORIZZAZIONE ALLA NOTIFICA
NEI CONFRONTI DEI LITISCONSORTI AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.****(con collegamenti ipertestuali agli allegati ex art. 4 del D.M. 55/2014 c I bis)****(RISOLUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO)**

Per il signor **Fabrizio PIRO**, nato a Catania, il 27.09.1989 e residente a Letojanni (ME) c.da Sillemi Tropicana Alta P/E (C.F.: PRIFRZ89P27C351L), rappresentato e difeso, in forza di [procura speciale](#) rilasciata con atto congiunto al presente atto, su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art. 83, III° comma, c.p.c., all'**Avv. Giuseppe Versace** del Foro di Bologna (C.F.: VRSGPP70A02A065C), elettivamente domiciliato presso il suo Studio Legale sito in 4019 Bologna, Via Nicolò Dall'Arca n. 24.

Il sottoscritto *Avvocato Giuseppe Versace* dichiara di voler ricevere tutte le comunicazioni e/o notifiche al numero di Fax 051.4154705 - P.e.c.: giuseppe.versace@pecstudio.it

CONTRO

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE E DEL MERITO (C.F.: 80185250588), in persona del Ministro pro tempore, con sede in 00153 Roma Largo Trastevere n. 76/A, domiciliato ex lege presso l'Avvocatura distrettuale dello Stato in 20100 Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia) - Pec: ads.mi@mailcert.avvocaturastato.it

IN PUNTO A:

- ❖ Annullamento del decreto prot. 9289/U del 11.10.2021, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco relativo alla rettifica del punteggio.
- ❖ Annullamento del decreto prot. 9298/U del 11.10.2021, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, che ha effettuato la risoluzione del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021.
- ❖ Annullamento Sospendere dell'efficacia e/o annullare, dichiarare nullo, Illegittimo o se il caso disapplicare il decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021.
- ❖ Recupero del punteggio ai fini giuridici del servizio prestato dal 20.09.2021 al 10.10.2021 (data di risoluzione anticipata del contratto) e di conseguenza fino al 30.06.2022 data ultima del contratto.
- ❖ Richiesta di risarcimento danni per la risoluzione anticipata del contratto di lavoro



a tempo determinato in qualità di Assistente Amministrativo, sottoscritto in data 20.09.2021 al 30.06.2022.

- ❖ Condanna del Ministero dell'Istruzione e del Merito al pagamento, in favore del ricorrente, delle somme tutte corrispondenti e derivanti, mancati pagamenti delle mensilità a seguito della risoluzione anticipata, retributive e contributive, unitamente a ferie, ratei di tredicesima e TFR, oltre alla regolarizzazione della posizione contributiva, con interessi, rivalutazione monetaria e spese legali, oltre al risarcimento del danno.
- ❖ Disporre il riconoscimento ai fini giuridici il servizio svolto dal ricorrente presso l'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, in qualità di Assistente Amministrativo, A.S. 2018/2019 dal 01.09.2018 al 31.08.2019 e nell'A.S. dal 01.09.2019 al 31.08.2020.

PREMESSO - IN FATTO

Nell'a.s **2006/2007**, il signor Fabrizio PIRO ha conseguito il Diploma di Maturità Scientifica, presso il Liceo Scientifico Statale G. Visconte, con votazione 71/100 ([doc. 1. Diploma di maturità](#)).

In data **18.11.2014**, il ricorrente ha conseguito la Laurea in Scienze Sociologiche presso l'Università degli Studi di Catania, con la votazione di 92/110 ([doc. 2. Certificato di Laurea](#)).

In data **19.04.2021**, il signor Fabrizio PIRO ha presentato la domanda di inserimento nelle graduatorie di terza fascia d'istituto, per il personale ATA relativa al triennio 2021/2024, per la Provincia di Milano ([doc. 3. Domanda graduatorie d'istituto di terza fascia del Personale ATA](#)), indicando i titoli di accesso in suo possesso, ed il servizio svolto presso l'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, con la qualifica di Assistente Amministrativo, nei seguenti periodi:

- ❖ **Nell'A.S. 2018/2019** dal 1.9.2018 al 31.08.2019 e nell'**A.S. 2019/2020** dal 01.9.2019 al 31.08.2020 ([doc. 4. Reg. Cert. n. 142 del 13.09.2020](#)).

Tale circostanza trova conferma dal pagamento dei contributi previdenziali effettuato dall'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, tramite bollettino F24 ([doc. 5. Pagamento bollettino F24](#)).

A seguito della presentazione di tale domanda, il ricorrente ha iniziato a prestare la propria attività con contratto a tempo determinato con il Profilo di Assistente Amministrativo, per l'a.s. 2021/2022, dal 20.9.2021 al 30.06.2022 ([doc. 6. Contratto a.s. 2021/2022](#)).

In data **11.10.2021**, il **Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli** dell'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, inviava al Signor Fabrizio PIRO decreto di rettifica del punteggio (prot. n. 9289/U) ([doc. 7. Decreto di rettifica punteggio](#)), come dal seguente specchietto:

Profilo professionale	Punti titoli culturali	Punti servizio	Totale punti
ASSISTENTE AMMINISTRATIVO	10.70	0.60	11.30
ASSISTENTE TECNICO	9.70	0.60	10.30
COLLABORATORE SCOLASTICO	7.40	0.60	8.00
			Punteggio rettificato



Nel sopra indicato **DECRETO di rettifica**, il **Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli**, dichiarava: *“VISTO il DM n. 50 del 3.3.2021 contenete i termini e le modalità per il rinnovo delle graduatorie di istituto di terza fascia del personale ATA per il triennio 2021/2024; VISTO l’art. 6 del DM 50 del 03.03.2021 (dati contenuti nel modulo di domanda – Validità – Controlli); VERIFICATA la documentazione presentata dall’interessato; CONSIDERATO che il servizio dichiarato dall’aspirante per l’anno scolastico 2012/2013 non è valutabile ai fini di pubblici concorsi in quanto è un contratto di collaborazione che ai sensi dell’art. 13 della Legge 390/91 non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato; CONSIDERATO il riscontro negativo da parte dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale di Caserta – Prot. N. 9264 del 11.10.2021, per cui i servizi prestati per gli a.s. 2018/2019 – 2019/2020 presso scuole paritarie, non risultano coperti da alcun versamento contributivo Inps; DECRETA al signor Piro Fabrizio ... la rettifica del punteggio;”*

In data 11.10.2021, con decreto Prot. 9298/U, il **Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli** dell’Istituto Comprensivo Statale di Binasco, inviava al Signor Fabrizio PIRO, la risoluzione del contratto di lavoro Prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021 ([doc. 8. Risoluzione anticipata del contratto](#)).

Il ricorrente a seguito della rettifica del punteggio non ha ricevuto convocazioni per l’anno scolastico 2021/2022 e per l’a.s. 2022/2023 con il profilo di assistente Amministrativo.

Tutto ciò premesso, avverso al decreto di rettifica del punteggio, il ricorrente, *ut supra* generalizzato, rappresentato e difeso, intende proporre ricorso d’urgenza ai sensi dell’art. 700 cpc ed ex art. 414 c.p.c. per i seguenti:

MOTIVI - DIRITTO

SULLA GIURISDIZIONE DEL TRIBUNALE ORDINARIO IN FUNZIONE DI GIUDICE DEL LAVORO.

Ai sensi dell’art. 63, comma 4, D. Lgs. n. 165/2001, spettano alla giurisdizione del Giudice amministrativo **“Le controversie in materia di procedure concorsuali per l’assunzione dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni, nonché, in sede di giurisdizione esclusiva, le controversie relative ai rapporti di lavoro di cui all’art. 3 (ovvero, relative ai rapporti di lavoro del personale, che restano in regime di diritto pubblico), ivi comprese quelle attinenti ai diritti patrimoniali connessi”.**

A parere del **Consiglio di Stato**¹, invero, *“La natura gestionale-privatistica delle graduatorie per il conferimento degli incarichi di insegnamento e dei relativi atti di gestione riguarda non solo gli atti che determinano i punteggi e la conseguente collocazione all’interno della graduatoria, ma anche gli atti volti a verificare la sussistenza dei requisiti per l’inserimento nella graduatoria medesima.*

In entrambi i casi, l’aspirante candidato fa valere un diritto soggettivo (o, comunque, una situazione di natura privatistica) che si sostanzia nella pretesa di essere inserito in graduatoria e di essere esattamente collocato al suo interno. Del resto, la verifica dei requisiti per l’inserimento, non richiede alcun esercizio di discrezionalità amministrativa, trattandosi al contrario di attività vincolata alla sussistenza dei presupposti di legge, rispetto alla cui verifica possono venire eventualmente in considerazione giudizi tecnico-valutativi, ma non scelte di opportunità amministrativa o, comunque, atti di esercizio di discrezionalità amministrativa”.

In favore della giurisdizione del giudice ordinario è intervenuta anche la **Corte di Cassazione SS.UU., Ordinanza n. 16756/2014**, secondo cui: *“In tema di graduatorie permanenti del personale della scuola, con riferimento alle controversie promosse per*

¹ Consiglio di Stato, sentenza n. 3415/2015



l'accertamento del diritto al collocamento in graduatoria ai sensi del D. Lgs. 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, la giurisdizione spetta al giudice ordinario, venendo in questione determinazioni assunte con la capacità e i poteri del datore di lavoro privato (art. 5 del d. lgs. 30 marzo 2001, n. 165), di fronte alle quali sono configurabili diritti soggettivi, avendo la pretesa ad oggetto la conformità a legge degli atti di gestione della graduatoria utile per l'eventuale assunzione, e non potendo configurarsi l'inerenza a procedure concorsuali - per le quali l'art. 63 del d.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, mantiene la giurisdizione del giudice amministrativo -, in quanto trattasi, piuttosto, dell'inserimento di coloro che sono in possesso di determinati requisiti in una graduatoria preordinata al conferimento di posti che si rendano disponibili”.

In data **9 giugno 2021**, le **Sezioni Unite della Corte di Cassazione (16086/2021)**, hanno affermato che: *“se la questione riguarda la lesione di un interesse legittimo si va davanti al Tar, se invece si tratta di un interesse soggettivo si va davanti al Tribunale Ordinario in funzione del Giudice del Lavoro”.*

Non esistono, quindi, ragioni per affermare la sussistenza della giurisdizione amministrativa.

SULLA COMPETENZA TERRITORIALE

Per mero tuziorismo difensivo si evidenzia che Codesto Ecc.mo Tribunale adito è territorialmente competente per la causa de qua, in quanto l'ultima sede di servizio dell'odierno ricorrente, è stata presso l'Istituto Comprensivo Statale di Binasco (MI).

L'articolo 413 comma 5 c.p.c., individua, quale giudice competente per territorio per le controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni: “il giudice nella cui circoscrizione ha sede l'ufficio nel quale il dipendente è addetto o era addetto al momento della cessazione del rapporto”.

La giurisprudenza identifica tale ufficio con quello, cui il pubblico dipendente risulta non provvisoriamente ma “stabilmente ed organicamente assegnato” (**Trib. di Agrigento ordinanza 27/09/2006 – Trib. di Roma 11.12.2003, Trib. di Firenze 20.3.2001**).

La giurisprudenza della **Suprema Corte (ex plurimis Cassazione 22/02/2010 n. 4172)** è costante nel ritenere che il giudice competente sia quello dove ha sede l'istituzione scolastica di servizio nel momento in cui si sia verificato il fatto oggetto del ricorso. Nel caso di specie, il giudice del lavoro territorialmente competente è, pertanto, il **Tribunale di Pavia**, poiché nel momento in cui il fatto si è verificato, cioè quando il ricorrente è in servizio presso l'Istituto Comprensivo Statale di Binasco (MI), il cui circondario ricade sotto l'egida della competenza territoriale del **Tribunale di Pavia**.

SULLA RETTIFICA DI PUNTEGGIO

PERCHÉ È ILLEGITTIMO IL DISCONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI DEL PRECEDENTE SERVIZIO PRESTATO L'ISTITUTO PARITARIO “PADRE PIO” SRLS DI CASERTA, QUALE CONSEGUENZA DELL'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.

Come chiarito dalla circolare, (m piAOOUSPBO.REGISTROUFFICIALE.U.0014699.22-11-2018) dell'Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, a firma del Dirigente Giovanni Schiavone, (doc. 9. Decreto ATP di Bologna) inviata a tutti i Dirigenti delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Bologna, avente ad **“Oggetto: graduatoria di circolo ed istituto D.M. 640/2017 personale ATA - controllo requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti” (doc. 10. DM. 640/2017).**



Il Dirigente Schiavone è intervenuto in merito alla questione relativa ai requisiti di ammissione degli aspiranti emanando la sopra citata circolare, precisando che **il Decreto Ministeriale n. 640/2017 del 30.08.2017**, a seguito alle numerose segnalazioni pervenute a quest'Ufficio relative ai requisiti di ammissione, ai titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie, possa essere d'ausilio alle istituzioni scolastiche fornire le seguenti indicazioni.

Nello specifico rileva che “... Nel caso in cui si incorra in dichiarazioni non veritiere sarà necessario, **solo qualora tale dichiarazione riguardi un requisito necessario per l'ammissione**, dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria”.

Il **Dirigente Scolastico Prof. Stefano Empilli** dell'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, **NON AVREBBE POTUTO DISCONOSCERE IL SERVIZIO PRESTATO** del ricorrente con il profilo di Assistente Amministrativo alle dipendenze dell'Istituto Paritario “Padre Pio” di Caserta, nell'A.S. 2012018/2019 dal 1.09.2018 al 31.08.2019; nell'A.S. 2019/2020 dal 1.9.2019 al 31.08.2020 (Cfr. doc. 4. Certificato di servizio), a causa del mancato versamento da parte di quest'ultimo dei contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa del ricorrente né tanto meno sulla base di tale rilevata omissione avrebbe potuto rideterminare il punteggio in graduatoria. Giova ricordare che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è a carico del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell'ente previdenziale che ne vanta il credito sicché appare irragionevole - prima che non sostenibile giuridicamente - far ricadere sul terzo, prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento. Anzi da tale inadempimento - si ripete, imputabile ad altri ed inscrivibile in un rapporto, quello giustappunto contributivo, distinto da quello lavorativo - il lavoratore è già incolpevolmente pregiudicato incidendo il mancato versamento dei contributi sul suo futuro trattamento pensionistico e prima ancora sulla maturazione del relativo requisito per accedervi.

Ne segue che diversamente opinando, l'odierna ricorrente subirebbe, nel caso in esame, un ulteriore danno a misura del disconoscimento del servizio pregresso, non coperto dal pagamento dei contributi, e della conseguente rettifica del punteggio vantato nella graduatoria di istituto.

Ad opinare diversamente, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione paritario conseguirebbe un'impropria *funzione sanzionatoria indiretta* a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza (**cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973**).

La giurisprudenza amministrativa riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, **ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati** (**T.A.R. Puglia, II, 14.07.1994 n. 1042; id. 10.04.1995 n. 250**). Infatti, far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dal docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti del docente, gravato di conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali (**vedi ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 18.04.2013 n. 2136**).



Il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, anche perché ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro **(in termini, Consiglio di Studio, sez. VI , 07.08.2007, n. 4370)**, secondo cui **“l'adempimento da parte di istituto parificato delle obbligazioni previdenziali a favore di proprio insegnante non condiziona, ai fini dei concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che agli effetti della collocazione in graduatoria in esito a pubblico concorso, disconosce il periodo di insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo”**; negli stessi termini **TAR Lazio – Roma, sez. III, 1.3.2005 n. 1526; Consiglio di Stato, sez. VI, 28.05.2001, n. 2902.**

“A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.” **(Consiglio di Stato sez. VI, 27.06.2006, n. 4101)**; *“non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un'insegnante quando l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio”* **(TAR Catania, sez. III, sentenza 516/2005)**. Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui *“non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente”* deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato”. In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno.

E ancora, più recentemente si è pronunciato il **Consiglio di Stato** affermando che *“una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare”* **(Consiglio di Stato Sentenza n. 2136 del 18.04.2013).**

PERCHÉ È ILLEGITTIMO IL DISCONOSCIMENTO DEL VALORE DI ATTO PUBBLICO DEI CERTIFICATI DI SERVIZIO RILASCIATI DALLE SCUOLE PARITARIE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2699 E 2700 C.C. IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 357 DEL CODICE PENALE, DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90 E ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.

Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento del certificato di servizio rilasciato dall'Istituto paritario implicito nella totale assenza - nell'iter logico motivazionale del decreto di rettifica e successiva risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato - di qualsivoglia riferimento ad esso.



Eppure il certificato di servizio del 142 del 13.09.2020, rilasciato dall'Istituto Paritario "Padre Pio" SRLS di Caserta attestante il servizio prestato dal ricorrente (Cfr. doc. 4. Certificato di servizio) è un *atto pubblico* avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di licenziamento disciplinare non prende neppure in considerazione i certificati di servizio in oggetto.

L'esistenza di detti certificati ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto ai certificati presentati dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del D.S.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'**art. 357 del codice penale**: *"sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"*. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il **c. 1 dell'art. 1 della l. 10.03.2000 n. 62**, stabilisce che *"il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita."* In base al **comma 2**, *"si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6."* Ed infatti la **Suprema Corte**, in varie occasioni, **anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000)** ha ribadito che *"il direttore di un istituto Scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19.01.1942, n. 86"* (**Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466**), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (**Cass. Pen, sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793**) così come i suoi insegnanti (**Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004**). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, al certificato di servizio rilasciato dell'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, a firma del Dirigente, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, **fino a querela di falso** (artt. 2699 e 2700 c.c.) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Neppure si può ignorare la circostanza che l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica dell'Amministratore Filippo Buono dell'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta.

Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del



decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalle scuole paritarie - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze **“contrarie”** non dotate del medesimo valore **(Tar Campania Sentenza n. 7386/2018)**.

Né il decreto di rettifica punteggio e la risoluzione anticipata del contratto rendono conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando circostanze di fatto che però avrebbero potuto avere anche altre spiegazioni.

PERCHÉ È ILLEGITTIMA L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESERCITATA DAL DIRIGENTE DELLA SCUOLA STATALE SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RELATIVA AL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO - ISTITUTO PARITARIO “PADRE PIO” DI CASERTA.

Ai sensi dell'**art. 6, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 26 giugno 2008**, relativo alle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, **all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono TEMPESTIVAMENTE EFFETTUATI dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante**, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda. Pertanto, l'aspirante dipendente aveva già assolto il suo onere documentale mediante la compilazione in autocertificazione della domanda (che “guida” il compilatore nell'indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti), e la consegna del certificato di servizio spettando invece alla amministrazione operare d'ufficio il controllo di quanto dallo stesso dichiarato.

L'interessato cioè può limitarsi a **“dichiarare”**, mentre l'amministrazione deve operare il controllo sulle dichiarazioni, acquisendo la **“documentazione”** a comprova delle dichiarazioni o comunque verificando quanto dichiarato.

Come detto sopra il controllo deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante. Nel caso di aspirante Assistente Amministrativo i **“titoli posseduti”** ed i **“servizi prestati”** risultano quelli di cui all'Allegato A1 al D.M. citato tra i quali vi è il servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo presso l'Istituto Paritario “Padre Pio” di Caserta, nell'a.s. 2018/2019 dal 1.9.2018 al 31.08.2019; nell'a.s. 2019/2020 dal 1.9.2019 al 31.08.2020 ([doc. 4. Reg. Cert. n. 142 del 13.09.2020](#)).

Pertanto, il controllo deve limitarsi alla verifica della effettuazione del servizio presso l'Istituto paritario mentre non può estendersi alla verifica della regolarità contributiva, trattandosi di situazione per la quale l'I.S. non ha alcun interesse ai fini della



graduatoria, ma che rileva esclusivamente nei rapporti tra aspirante e Istituto paritario controllo e che oltretutto doveva ritenersi assorbito dalla presentazione del certificato in originale rilasciato dall'Istituto paritario attestante l'effettivo servizio svolto dal ricorrente.

Del resto **non compete certo al Dirigente Scolastico dell'Istituto che stipula il contratto**, accertare e dichiarare la validità dei certificati rilasciati da **scuole pubbliche** ancorché **non statali né tampoco tale giudizio di invalidità può fondarsi sul mero riscontro della regolarità contributiva del pregresso rapporto**. La disciplina regolatrice del sistema di conferimento degli incarichi fonda sul principio meritocratico del punteggio correlato all'esperienza maturata e quindi al servizio prestato dal candidato - aspirante inserito in graduatoria. La valutazione delle capacità acquisite (e quindi la determinazione del punteggio) di ciascun candidato esula dalla regolarità dei versamenti contributivi inerenti i precedenti rapporti di lavoro dipendente, circostanza che di per sé non è espressiva di alcuna esperienza o capacità ed in ogni caso estranea alla condotta del dipendente ed al governo delle sue azioni. Si aggiunga che invero il dirigente scolastico non motiva neppure la irrilevanza del certificato di servizio sottesa al totale silenzio da lui serbato sul punto sicché essa è apoditticamente assunta a presupposto del decreto di rettifica. Né avrebbe pregio addurre - comunque tardivamente - a conforto della dichiarata invalidità l'omessa indicazione in siffatto certificato dell'ente previdenziale al quale la prestazione contributiva sarebbe stata devoluta dalla scuola parificata perché anche in ipotesi di carenza radicale (come assume la giustizia amministrativa), **"Il certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione scolastica senza l'indicazione dell'ente presso cui sono stati versati i contributi previdenziali non preclude la valutazione dei periodi lavorativi agli effetti di cui all'art. 2 c. 4 Legge 3.05.1999 n. 124. Il mancato versamento dei contributi, quindi, può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti"**. A rigore il controllo d'ufficio dei titoli posseduti effettuato ai sensi del D.M. 50/2021, non può spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi non concorrendo quest'ultima a costituire alcun titolo o a coonestarne la relativa validità né tanto meno a garantire la certa effettività del servizio dichiarato.

La illegittimità di tale esorbitanza indagatoria ad opera del dirigente scolastico è confermata dalle note alla tabella di valutazione allegata al **Decreto Ministeriale n. 50/2021** ([doc. 11. DM n. 50/2021](#)) e dallo stesso richiamato nel decreto di rettifica e di risoluzione **"Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione"**, pertanto la regolarità dei versamenti contributivi non poteva in alcun caso essere oggetto di controllo ai sensi del suddetto decreto relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie per le supplenze.

PERCHÉ È STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE DEL VIZIO DI IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ PER IL RICORRENTE DI REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 72 DPR N. 445/2000.

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art. 71 cit. stabilisce "1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli



riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi”.

L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di licenziamento dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dai D.M., ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di “funzionario competente a ricevere la documentazione” avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

Relativamente al caso in oggetto, i certificati di servizio emessi dagli Istituti paritari, confermano l'effettività del rapporto di lavoro dichiarato nella domanda dal ricorrente.

È evidente che i certificati succitati attribuiscono validità ai periodi di servizio, prescindendo dalla posizione contributiva. Più dettagliatamente, è l'attività lavorativa, che è rilevante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie della scuola.

PERCHÉ IL RECESSO TARDIVO È CONTRARIO AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO.

Si evidenzia che l'art. 71 del DPR. 445/2000 pone a carico della P.A. destinataria di dichiarazioni sostitutive l'onere di effettuare in ordine ad essi idonei e – nel caso specifico – tempestivi controlli.

L'art. 6 del D.M. 50/2021 ([Cfr. doc. 11. D.M 50/2021](#)), prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/2024. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dell'art. 6 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono



riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello 1D. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati. Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al sig. Fabrizio Piro è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'istituto dove è stato prestato il primo servizio.

Il lasso temporale tra la stipula ed esecuzione del contratto e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio da parte dell'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, già dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico. Il **Dirigente Scolastico** nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare *tempestivamente* i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie. **Posto che, come verrà evidenziato in seguito sotto diverso e ulteriore profilo, le dichiarazioni del ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette atteso l'effettiva prestazione resa presso le scuole non statali indicate**, nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, il termine **"tempestivamente"** indicato normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la **legge 69/2009**. **Quindi, i controlli andrebbero effettuati ENTRO I CANONICI 30 GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO.**

La mancata valutazione tempestiva della domanda del Signor Piro ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede della risoluzione anticipata del contratto, con l'atto qui impugnato, allo stesso non verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'Istituto Paritario negli a.s. 2018/2019 e 2019/2020, ai fini giuridici ed anche i servizi prestati nell'Amministrazione Statale nell'a.s. 2021/2022, sia di fatto ed ai fini giuridici.

Pertanto, al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio, **che sarà pubblicata il 28 maggio 2024**, non potrà indicare il servizio svolto. Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda secondo canoni di correttezza e buona fede.

Per quanto sopra si evince che già l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa dell'odierno resistente risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Da quanto sopra esposto emerge in maniera chiara ed inequivocabile il *fumus boni iuris*»

GIURISPRUDENZA DI MERITO RELATIVA AL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA PARTE DEGLI ISTITUTI PARITARI



Oramai la **Giurisprudenza è copiosa ed uniforme**, nell'affermare che è illegittimo il comportamento del Dirigente Scolastico che effettua la rettifica del punteggio e/o la risoluzione anticipata del contratto all'Assistente Amministrativo, perché l'Istituto paritario non ha versato i contributi previdenziali, per il periodo di lavoro svolto.

In data **20.02.2019**, con **Ordinanza (ricorso R.G.N. 515/2019)**, il **Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Francesca Saioni**, ha dichiarato: "... risulta, pertanto, illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione nelle graduatorie del personale ATA, disconosce il periodo di servizio svolto dal lavoratore sul presupposto del solo mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo medesimo, non negando, invece, l'effettività della prestazione del servizio, a maggior ragione considerata che l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito della scuola dove viene prestato il servizio (TAR Catania, sezione III sentenza n. 516/2005 – Consiglio di Stato, sez. 6^a ordinanza del 17.03.2009). .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento n... emesso dal Dirigente Scolastico dell'IC Statale Giovanni XXIII di Cessate (MI), con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire al ricorrente il punteggio indicato con la domanda di conferma/aggiornamento della graduatoria e collocazione del ricorrente medesimo nella relativa posizione della graduatoria delle 30 scuole indicate nel modello 3D per i profili di collaboratore scolastico, di assistente tecnico e di assistente amministrativo".

Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tullio Perillo, in data 7.3.2019, con Ordinanza, ha accolto il ricorso proposto da C.S. perché l'istituto paritario, non aveva versato i contributi previdenziali per l'attività svolta dalla ricorrente, il Giudice Milanese statuisce: "accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento della parte convenuta del 22.10.18 con conseguente riconoscimento alla ricorrente del punteggio in precedenza riconoscibile, come da domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico e il diritto ad essere riposizionata in tali graduatorie con ogni riconoscimento del servizio prestato".

Con **sentenza (causa RGN. 7888/2018)**, il **Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Lucia Mancinelli**, ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico che gli è stato rettificato il punteggio, perché l'istituto paritario non aveva versato i contributi previdenziali, per il periodo svolto. (vedi anche **Sentenza del 15.05.2019 del Tribunale di Padova, causa n. 836/2019**).

In data **26.06.2019, con Ordinanza n. 11621/2019, il Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Aurora Filicetti**, stabilisce che "l'amministrazione convenuta che abbia illegittimamente provveduto alla rideterminazione del punteggio del ricorrente esclusivamente sulla base del mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del suo precedente datore di lavoro; tale determinazione, invero, non è condivisibile in quanto l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro e il suo eventuale inadempimento pertanto non può pertanto produrre effetti in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro; in altre parole, il rapporto di lavoro deve considerarsi effettivamente e validamente svolto anche in presenza di scoperture contributive; ritenuta quindi la sussistenza del fumus boni iuris, va parimenti dichiarato sussistente il periculum in mora, risultando evidente il pregiudizio derivante dalla rideterminazione in peius del punteggio in vista degli incarichi di supplenze che a breve saranno indetti per il prossimo a.s. 2019/2020; in conclusione deve essere accolta la domanda relativa all'accertamento dell'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio operata con provvedimento del 27/4/2019 del dirigente dell'istituto scolastico comprensivo statale di Pianezza e, di conseguenza, deve essere riconosciuta la correttezza del punteggio assegnato al ricorrente con il precedente provvedimento n. 596 del 4/2/2019; le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza



e vengono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario; **P.Q.M.** visto l'art. 700 c.p.c., in accoglimento del ricorso, ordina al MIUR di iscrivere il ricorrente nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Torino valide per il triennio 2017/2020 con punti 112,30 per il profilo di collaboratore scolastico, di punti 8,20 per il profilo di assistente tecnico e di punti 10,70 per il profilo di assistente amministrativo”.

Con **sentenza n. 253/2019 del 10.07.2019, il Tribunale di Pavia, Giudice Dott. Gabriele Allieri**, ha confermato ancora l'abuso da parte del dirigente scolastico, che effettuata la rettifica del punteggio ad un collaboratore Scolastico, per l'istituto paritario, non ha versato i contributi previdenziali per il periodo svolto presso lo stesso istituto, pronunciando: *“disapplicati i provvedimenti di rettifica del punteggio e di revoca del contratto a tempo determinato sottoscritto dalle parti in data 04.10.2018, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla convalida del punteggio attribuitole in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di collaboratore scolastico, con conseguente corretto riposizionamento nella graduatoria; accerta e dichiara il diritto a vedersi riconosciuto il servizio prestato negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, nonché quello che avrebbe prestato nell'arco di tempo dal 15.10.2018 al 30.06.2019; condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente un importo corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito in esecuzione del contratto sottoscritto in data 04.10.2018 relativamente al periodo dal 15.10.2018 al 30.06.2019”*.

Ancora dello stesso tenore il **Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro Luisa Rotolo, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3659/2019 del 15.07.2019** e il **Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, con l'Ordinanza n. 2572/2019 del 18.07.2019**.

Il **Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Tozzi, con Ordinanza accoglimento totale n. 86 del 30.09.2019 e 87 dell'1.10.2019**, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: *“accertata l'illegittimità del decreto n. 566 del 4.07.2019 di rettifica punteggio emesso dal dirigente Scolastico dell'I.C. Villorba e Povegliano di Fontane di Villorba e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio svolto presso l'Istituto Paritario “Cavour” di Corigliano Calabro in qualità di collaborato scolastico negli anni 2003/2004 e 2004/2005”*. Accogliendo i ricorsi”.

Anche Codesto Tribunale in data **2.10.2019, il Giudice del Lavoro, Dr. Tullio Perillo, ha pronunciato la sentenza n. 2170/2019**, relativa la vertenza rettifica punteggio, accogliendo il ricorso con la seguente motivazione: *“definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente del 15 maggio 2019 e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio originariamente riconosciutogli con nota del 29 aprile 2019 prot. 2164/3.1. b1 condanna parte convenuta risarcire al ricorrente il danno patito pari alle retribuzioni perse per il mese di maggio e di giugno 2019 per complessivi € 1888,00 oltre interessi dalle singole scadenze al saldo effettivo; condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge”*.

Ed in data **15.11.2019, il Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Donatella Oneto, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3913/2019**, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: *“Dichiara per la causale di cui in motivazione l'illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente **Ordina** ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto*



incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento". Accogliendo il ricorso".

Anche il **Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro, Dott. Gaetano Campo, con sentenza del 30.01.2020, “dichiara l’illegittimità del provvedimento di rettifica della graduatoria ATA, per il triennio 2018/2021 della Provincia di Vicenza, e per effetto, dichiara la correttezza del punteggio originario del ricorrente”.**

In data **21.01.2020 il Tribunale di Alessandria, Sez. lavoro, Dott.ssa Valeria Ardoino, con ordinanza**, ha confermato la tesi della maggior parte dei Tribunali Italiani.

L’Ordinanza emessa in data **11.06.2020**, dal **Tribunale di Vicenza – Prima Sezione Civile, in composizione collegiale**, con l’**Ordinanza di Accoglimento totale n. 1566/2020**, ha statuito:

“Il reclamo proposto dal xxx, pur nella sussistenza di dubbi circa la veridicità della certificazione proveniente dall’Istituto Tecnico Commerciale paritario “E. Fermi”, in assenza di proposizione di querela di falso ovvero di dichiarazione di intenti circa la futura presentazione, deve, limitatamente alle domande dal reclamante spiegate e di cui ai superiori punti C) ed F) ed in parte A) delle conclusioni sopra riportate, essere accolto. Occorre innanzi tutto rilevare come la norma in contestazione, il punto “(1) delle note alla tabella di valutazione” di cui al D.M. 640/2017, che individua quali siano i servizi pregressi valutabili al fine dell’attribuzione del punteggio, così reciti: <<Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta [...]>>. La norma, evidentemente, non valorizza in alcun modo il versamento di contribuzione, tale versamento potendo, al più, valere quale indice della corresponsione o meno della retribuzione per il servizio prestato.

Ora, reputa l’odierno Collegio giudicante come la suddetta norma valorizzi, al fine dell’attribuzione del punteggio, sia il <<Il servizio [...] effettivamente prestato>>, da un lato, sia, dall’altro, il servizio non effettivamente prestato che sia comunque connesso ad una nomina ovvero ad un contratto e, inoltre, che sia stato comunque retribuito, avendo la seconda opzione contemplata dalla norma in commento la funzione di consentire, giustamente, di riconoscere un punteggio al lavoratore che non abbia avuto la possibilità di prestare effettivo servizio perché impossibilitato in conseguenza, ad esempio, di malattia, maternità, licenziamento poi dichiarato illegittimo, ecc. Ciò chiarito quanto al significato della norma sopra commentata, deve essere rilevato, quanto al valore di atto pubblico della certificazione rilasciata dall’Istituto Tecnico Commerciale paritario “E. Fermi”, come questa sia del tutto incontrovertibile tra le parti, tanto che parte reclamata pare ritenere scontata l’effettuazione da parte del ROMEO del servizio presso il suddetto istituto; ed infatti il MIUR, nell’affermare l’inutilità dimostrativa della certificazione qui in commento, evidenzia come presupposto di riconoscimento del punteggio sia il fatto che il dipendente abbia anche ricevuto, per il servizio effettivamente prestato, la retribuzione. In ogni caso, quanto al valore quale atto pubblico della certificazione qui in esame, reputa il Collegio la correttezza delle valutazioni del Reclamante. Correttezza che condotta alle sue estreme conseguenze, lo si afferma qui in via del tutto incidentale, in ipotesi di false certificazioni, comporterà la consumazione, anche per il concorrente esterno (il mandante, per intenderci), del reato di cui agli artt. 48 e 476 cp.. Ora, posto quanto sopra, deve essere evidenziato come la suddetta certificazione, in assenza di sua contestazione da parte del MIUR nella forme della proposizione della querela di falso, qui neppure accennata l’intenzione di proporla, sia dotata di efficacia dimostrativa privilegiata. Efficacia dimostrativa privilegiata che consente di superare ogni elemento di carattere indiziario (omesso versamento di contributi, assenza di allegazione da parte del reclamante circa l’aver percepito una retribuzione, assente risposta da parte dell’istituto Tecnico Commerciale paritario “E. Fermi” alle richieste di chiarimenti inoltrate dal MUIR) tale da far dubitare dell’effettività del servizio reso dal ROMEO, per tre ore alla settimana, nel corso degli A.S. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Pertanto non vi possono essere dubbi, oggi, che il ROMExxx abbia prestato servizio presso l’istituto Tecnico Commerciale paritario “E. Fermi” nel corso dei suddetti anni



e che lo stesso abbia diritto, poiché anche su tale aspetto non vi è contrasto tra le parti, a conseguire il punteggio dallo stesso richiesto e allo stesso inizialmente riconosciuto. A conseguenza di quanto sopra, deve essere affermata anche la verosimile sussistenza del diritto dal ricorrente azionato ad essere reintegrato, con ripristino della retribuzione, nel posto di lavoro. Essendo in definitiva verosimile, per le finalità cautelare qui perseguite, la sussistenza dei diritti contemplati dalle domande dal reclamante avanzate e di cui alle sopra riportate lettere C), F) e, limitatamente alla seconda parte, A). Non accoglibili, non potendo essere oggetto di provvedimento cautelare pretese di mero accertamento ovvero di condanna al pagamento di somme di denaro, per queste mancando peraltro anche il requisito del pericolo nel ritardo, le domande di cui ai sopra riportati punti A), prima parte, B), D), E) e G). Quanto al pericolo nel ritardo, pienamente condivisibili, ed alle stesse si rimanda, sono le considerazioni sviluppate dal reclamante, nel corpo del proprio atto introduttivo del giudizio, essendo qui sufficiente rilevare come, ad anno scolastico oramai terminato e a termine di efficacia del contratto di lavoro oramai prossimo (30/6/2020), certamente il xxx potrebbe patire un pregiudizio difficilmente ristorabile in futuro per effetto della mancata stipulazione di successivi contratti di lavoro, seppur a termine, in conseguenza del minore punteggio che gli vorrebbe riconoscere in MIUR in conseguenza dei decreti oggi dal reclamante "impugnati". Quanto alle spese di lite, trattandosi qui di procedura cautelare promossa in corso di causa, le stesse non potranno che essere liquidate dal giudice del giudizio principale. **Pqm** In accoglimento del reclamo proposto da xxx xxx avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 20/4/2020, entro il procedimento rubricato al n. 39/2020, sub 1, RG lav., revoca il provvedimento cautelare reclamato e, per l'effetto, ordina al convenuto/reclamato MIUR, l'immediato inserimento, a pieno titolo, del reclamante xxx, nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021, con il punteggio corretto: profilo AA punti 9,75, profilo AT punti 9,75 e profilo CS punti 15,55, ed inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell'anno scolastico 2019/2020 ed inoltre conseguentemente ordina all'Amministrazione reclamata di reintegrare il signor xxx, sul posto di lavoro, presso l'istituto Comprensivo 1 – Bassano del Grappa, Piazzale Trento n. 21 – 36061 Bassano del Grappa (VI) sino al termine (30/6/2020) di efficacia del contratto di lavoro tra le parti sottoscritto; ordina infine all'Amministrazione reclamata, di provvedere, al raggiungimento del termine suddetto, di provvedere all'incrementato del punteggio dal reclamante xxx per effetto del servizio svolto ovvero che avrebbe dovuto svolgere nel periodo intercorrente dal 24/9/2019 al 30/6/2020".

La recentissima **Sentenza n. 226/2020** emessa in data **22.06.2020**, dal **Tribunale di Treviso**, in funzione di **Giudice del Lavoro**, nella persona del **dott. Filippo Giordan**, ha statuito:

"L'amministrazione ha certamente il potere/dovere di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto, anche in relazione all'estratto contributivo (tale controllo non è escluso da alcuna norma; v, anzi, art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive..."; v. pure a conferma l'art. 7 del DM n. 640/2017). A seguito dei controlli effettuati, nel caso di specie, è emersa l'irregolarità contributiva in relazione ai servizi dichiarati come svolti dal ricorrente presso l'Istituto Tecnico Cavour di Corigliano calabro negli anni 2003/04 e 2004/2005. Nel contempo, il ricorrente ha prodotto documentazione (contratti di lavoro e certificati di servizio) diretti ad attestare l'esistenza dei rapporti di lavoro e l'"effettività" dei relativi servizi. Di contro, l'amministrazione resistente si è limitata a rilevare che non sono stati versati dall'Istituto i contributi previdenziali riferibili a tali periodi lavorativi ed ha rilevato come non sia stato possibile avere ulteriori riscontri circa l'effettività dei servizi resi (anche tenuto conto dell'incendio che ha distrutto la documentazione relativa al personale in servizio, come comunicato dall'USR Calabria, cfr. doc. 8 MIUR). Sulla base di tali presupposti, l'amministrazione ha valutato quei servizi come non effettivamente prestati ed ha decurtato il punteggio attribuito al ricorrente, non riconoscendo i servizi resi presso l'Istituto Cavour di Corigliano Calabro. I controlli che



l'amministrazione deve svolgere, sono esclusivamente funzionali alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, come, peraltro, si ricava dall'art. 7.4 del D.M. n. 670/17 secondo cui "Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti". Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del punteggio connesso allo svolgimento di servizi presso scuole non statali, il controllo deve essere volto alla verifica dell'effettivo svolgimento del servizio dichiarato in domanda. Il mancato versamento dei contributi previdenziali può costituire un indizio del mancato svolgimento dei servizi dichiarati ma, in sé e per sé considerato non è sufficiente come prova, tanto più nel caso di specie in cui: a) il ricorrente ha dimesso documentazione attestante il contrario; b) il fallimento della società che gestiva la scuola non statale (circostanza allegata dal MIUR) dimostra le difficoltà economiche della società in questione che, proprio per questo, potrebbe aver omesso il versamento dei contributi previdenziali all'INPS pur in presenza di servizi regolarmente resi dal ricorrente. Neppure può giovare all'amministrazione il fatto che il ricorrente non avesse compilato la sezione I, lett. M della domanda posto che la stessa nota 17 dell'allegato D/2 del D.M. n. 640/17 (cioè il modello di domanda), prevede che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l'aspirante deve dichiarare (sezione I, lett. M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia". Come si vede, la nota non prevede di dichiarare "SE" sia stata assolta la prestazione contributiva ma impone di dichiarare "CHE" sia stata assolta. Pertanto, in mancanza di versamento dei contributi, il ricorrente non avrebbe potuto, se non a pena di falsità, dichiarare il regolare assolvimento dell'obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il campo non è stato compilato. Ma ciò non significa che il servizio non sia stato svolto presso l'istituto paritario e, come già sopra evidenziato, è lo svolgimento o meno della prestazione lavorativa presso la scuola paritaria ed essere l'elemento dirimente ai fini dell'attribuzione del relativo punteggio. D'altro canto, come ha avuto modo di rilevare anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19, in analogo contenzioso, "diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore". Quanto poi alla documentazione dimessa dal ricorrente (in particolare le certificazioni di servizio), si deve rilevare che il MIUR non ne ha specificamente contestato la conformità agli originali, ma si è limitato a sostenere che sarebbero privi di valore probatorio in quanto documenti sottoscritti dal sig. Giovanni Mangone, nella sua qualità di dirigente scolastico (rectius, coordinatore delle attività educative e didattiche) e non dal legale rappresentante della società che gestiva la scuola non statale. Si deve, tuttavia, ritenere che anche il coordinatore delle attività educative e didattiche - figura per molti versi assimilabile all'ex preside di scuola statale - potesse rilasciare delle attestazioni di servizio e, d'altro canto, non emergono elementi per affermare con certezza che il sig. Mangone fosse privo di tale potere. Solo genericamente il Ministero ha poi messo in dubbio la qualità di dirigente scolastico / coordinatore delle attività educative e didattiche del sig. Mangone, atteso che non ha indicato chi altri ricoprisse tale ruolo presso l'Istituto Tecnico Cavour. Non vi sono poi ulteriori circostanze significative e contrarie che possano smentire l'effettività del servizio svolto dal ricorrente (ad esempio il MIUR non ha documentato o anche solo allegato di aver effettuato controlli sulla posizione del ricorrente - con riferimento al periodo in contestazione - presso il Centro per l'Impiego o presso l'amministrazione finanziaria con esito negativo). Per le suesposte ragioni, il ricorso merita accoglimento. Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria a carico del MIUR considerando la peculiarità delle questioni oggetto di giudizio e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. **P.Q.M.** Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accerta l'illegittimità del provvedimento n. 566 del 4.07.2019 emesso dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano nella parte in cui ha decurtato il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto non riconoscendo lo specifico punteggio - in origine assegnato - relativo ai servizi da questi resi negli aa.ss. 2003/04 e 2004/2005 presso l'Istituto tecnico commerciale "Cavour" di Corigliano Calabro Scalo; - Condanna l'amministrazione a



collocare il ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria di istituto, riconoscendo il punteggio di cui sopra, oltre a quello medio tempore maturato; - Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.000 oltre accessori di legge".

Ancora diversi Tribunali Italiani con numerose Ordinanze e/o Sentenze, si sono espressi in modo positivo accogliendo i ricorsi proposti del personale ATA (**Tribunale di Padova, Ordinanza relativa al ricorso n. 836/2019; Tribunale di Vicenza, Verbale di prima udienza n. 2572/2019 del 18.07.2019; Tribunale di Milano, Ordinanza relativa al ricorso n. 1304/2018; Tribunale di Forlì, Sentenza dell'1.10.2019; Tribunale di Venezia, Sentenza n. 772/2019 dell'11.12.2019; Tribunale di Padova, ordinanza n. 4014/2019 del 20.06.2019; Tribunale di Latina, ordinanza del 3.9.2019 - Ricorso n. 2298/2019-1).**

In data **10.01.2020**, il **Tribunale di Padova, sez. Lavoro, Giudice dott. Francesco Perrone, con Ordinanza di accoglimento totale n. 27/2020**, ha statuito che:

"il ricorrente in data 16.10.2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per triennio 2017-2019 per il personale ATA, con la quale dichiarava di aver svolto servizio come assistente amministrativo negli aa.ss. 1994/1995, 1995/1996, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro (CS), Via Metaponto n. 19 (Doc. 1). - sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, gli veniva attribuito il punteggio di 32,6 per la graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 11,8 per la graduatoria di assistente tecnico e il punteggio di 14,4 per quella di collaboratore scolastico. Pertanto, a far data dal 2017 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo, punteggio 32,6, nella graduatoria di assistente tecnico (punteggio 11,8) e in quella di collaboratore scolastico, punteggio 14,4, come risulta documentato dal prospetto dei punteggi totali suddivisi per profilo professionale (Doc. 2) e dalle graduatorie di istituto, sempre suddivise per profilo professionale, (Doc. 3); - il ricorrente quindi sottoscriveva con l'I.S.S. "Rolando da Piazzola" contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13.09.2018 e cessazione al 30.06.2019 per n. 36 ore settimanali, (Doc. 5); - tuttavia, in data 18.02.2019 veniva comunicato al ricorrente dal Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Rolando da Piazzola" l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in relazione a presunti accertamenti sul controllo delle regolarità in materia di autocertificazioni previsti dagli artt. 71 72 del D.P.R. n. 445/2000, posto che, sempre a detta del Dirigente Scolastico firmatario, si sarebbe resa necessaria una "rideterminazione del punteggio nella graduatoria di circolo e d'Istituto di III^ fascia personale A.T.A. disciplinate dal D.M. 640/2017 e in particolare dell'art. 7 comma 5 e comma 7 ed eventuale risoluzione del contratto prot. 6784/3 del 13/09/2018; ciò per aver rilevato che sono stati erroneamente attribuiti punteggi per servizi non valutabili e dichiarati dalla Signoria Vostra nella graduatoria sopra indicata presentata presso l'Istituto Belzoni di Padova", (Doc. 6); - il ricorrente quindi depositava in data 28.2.2019 avanti l'Ufficio del Dirigente Scolastico "I.I.S. Rolando da Piazzola" le proprie osservazioni (Doc. 7) alla nota prot. n. 926/3.1.b del 18.02.2019, (cfr. Doc.5), allegando alla stessa certificazioni in copia autentica dei servizi resi presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro (CS), Via Metaponto n. 19; - in data 18.3.2019, il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Rolando da Piazzola" notiziava il ricorrente dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico con Contestazione di addebiti ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Doc. 8); - con successivo decreto del 2.7.2019, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari sito presso l'Ufficio V - Ambito Territoriale di Padova decretava la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento in sede penale (Doc. 10). - con comunicazione prot. 1498/3.1.b del 18.3.2019 veniva notificata al ricorrente la rettifica del punteggio attribuito con convalida delle risultanze come ricalcolate dall'Amministrazione procedente, in particolare punteggio 6 per la graduatoria di assistente amministrativo, punteggio 6 per la



graduatoria di assistente tecnico e punteggio 6 per quella di collaboratore scolastico (Doc. 11); - con comunicazione del 18.3.2019 prot. n. 1499/3.1.b, il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Rolando da Piazzola disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il ricorrente in qualità di collaboratore scolastico con decorrenza dal giorno 20.3.2019 (Doc. 12); rilevato che: - quanto al *fumus boni iuris*, deve essere preliminarmente chiarito che il licenziamento di cui è causa non è stato intimato per ragioni disciplinari, tanto che il relativo procedimento risulta tuttora sospeso nell'attesa della definizione del procedimento penale, bensì per la ragione oggettiva dell'omesso versamento della contribuzione da parte dell'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro. Ciò risulta esplicitato in modo sufficientemente chiaro nella nota del 18.3.2019 prot. n. 1499/3.1.b, la quale fa esclusivo riferimento alla rideterminazione del punteggio conseguita all'espunzione dei periodi di servizio non coperti da contribuzione (doc. 6); - ciò vale ad escludere dal *thema decidendum* ogni questione relativa ad eventuali false dichiarazioni rese dal ricorrente nella domanda amministrativa di inserimento in graduatoria; - in secondo luogo, il Ministero resistente non contesta che il ricorrente abbia effettivamente prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro. Pertanto, la legittimità dell'operato del MIUR deve essere verificata esclusivamente alla luce della necessità del requisito contributivo ai fini della maturazione di punteggio utile ai fini del collocamento in graduatoria; - a tale riguardo, in materia di elaborazione delle graduatorie d'istituto di terza fascia, l'allegato A al D.M. n. 640/2017, recante la "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", dispone, al punto F), che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto della metà"; - considerato il tenore letterale del D.M. n. 640/2017, il testo normativo non fa dipendere dalla regolarità contributiva per i periodi di servizio prestati l'attribuzione all'iscritto alla graduatoria di terza fascia del punteggio relativo ai periodi di servizio prestati presso scuole paritarie. In questo senso già si è espresso il Tribunale di Padova, il quale ha ritenuto che "condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della medesima significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento su un soggetto, il dipendente, che non ne è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale (Tribunale di Padova – Ordinanza 15/5/2019); - ai sensi della legge applicabile, l'attribuzione del punteggio relativo a servizi prestati presso scuole paritarie dipende esclusivamente dal servizio prestato e non anche dalla regolarità contributiva. Detta interpretazione appare anche armonica con la ratio sottesa all'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai collaboratori scolastici iscritti in terza fascia che abbiano maturato pregressi periodi di servizio presso scuole paritarie, vale a dire la valorizzazione della professionalità concretamente maturata dai lavoratori; - ciò vale anche in considerazione di quanto disposto dal D.M. n. 640/2017 al punto 1 delle note alla tabella di valutazione, il quale stabilisce, in forma alternativa, che "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta"; - per contro, non può rilevare nel caso di specie quanto disposto dell'Ordinanza ministeriale n. 12 del 23/2/2009 nelle note alle tabelle di valutazione, le quali al punto 4 stabiliscono che "il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni in materia (doc. 7), atteso che tale atto regolamentare si riferisce al diverso ambito dell'accesso ai ruoli provinciali. Pur sussistendo una analogia di ratio tra le due fattispecie, non è possibile estendere l'ambito operativo di una puntuale disposizione regolamentare contenuta in un atto ministeriale inapplicabile al caso di specie; - quanto al *periculum in mora*, il ricorrente è soggetto privo di occupazione, e non risulta allo stato che egli disponga di mezzi di sussistenza alternativi; - la domanda è pertanto accolta; - sono invece rigettate le domande risarcitorie trattandosi di fase cautelare; - il Ministero resistente è condannato a reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente, con retribuzione e riconoscimento giuridico ed economico dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con relativa regolarizzazione previdenziale ed



assistenziale; - le spese di lite sono compensate nella misura del 50% atteso l'equivoco quadro normativo che disciplina la materia. P.Q.M. Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza: - condanna il Ministero resistente a reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente, con retribuzione e riconoscimento giuridico ed economico del servizio dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, con relativa regolarizzazione previdenziale ed assistenziale”.

Dello stesso tenore è la **Sentenza n. 205/2020 del 26.05.2020, emessa dal Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Francesco Perrone.**

A conferma della tesi positiva della richiamata Giurisprudenza, con **Sentenza n. 1205/2020 del 29.07.2020, il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa M. G. Cassia**, ha evidenziato che:

“... non sussistono profili di contestazione in merito all'effettività della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente presso la scuola paritaria ... di Caserta; che l'effettivo svolgimento della suddetta attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore ..., che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. **Ritenuto che in relazione del mancato versamento dei contributi del ricorrente per il periodo lavorato presso la scuola paritaria ..., l'odierno giudicante condivide l'orientamento consolidato presso la giurisprudenza amministrativa, fatto proprio anche dal giudice ordinario e da questo stesso tribunale, secondo cui il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt'al più, rappresentare elemento per valutare l'autenticità del rapporto dedotto ai fini dell'attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costruire elemento di prova della mancata prestazione lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l'effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra le altre Tribunale di Milano, sez. lavoro, sent. del 7/5/2019 n. 1098 e Tribunale di Treviso, sez. lavoro, ord. del 30.9.2019 n. 86);** siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e, quindi, dal DM n. 647/2017 che, difatti, non fa riferimento alcuno all'assolvimento di obblighi contributivi limitandosi, piuttosto, a stabilire che laddove la prestazione lavorativa sia prestata in scuole non statali paritarie il punteggio assegnato al servizio ridotto alla metà nonché a precisare che il servizio valutabile sia soltanto quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta (v. nota 1 del DM n. 647/2017); ne consegue che anche laddove talune fonti di rango inferiore, quali le note in calce al modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA, prevedano – quale requisito necessario – l'assolvimento degli obblighi contributivi, il mancato adempimento degli stessi non è da solo idoneo a privare di effettività il servizio lavorativo prestato, il quale rimane pertanto valutabile ai fini delle graduatorie”.

In data **26.08.2020, il Tribunale di Pavia, sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Federica Ferrari** ha stabilito che:

“visto l'art. 700 cpc. Condanna il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - in persona del Ministro pro-tempore, a rideterminare il punteggio della domanda di inserimento nella graduatoria degli aspiranti a supplenza – III Fascia personale ATA per il triennio 2018/2021 attribuendo a ... il punteggio per il servizio prestato quale assistente amministrativo presso il Liceo d'arte parificato “Fidia” di Serra San Bruno dal 9.1.2007 al 30.7.2007 e dal 4.9.2007 al 30.7.2008. fissa per la trattazione del giudizio ordinario, l'udienza di discussione del 1.12.2020 ore 11 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto che ha l'onere di costituirsi almeno



dieci giorni prima dell'udienza mediante deposito telematico di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d'ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l'indicazione dei mezzi di prova”.

In data **16.09.2020**, il **Tribunale della Spezia, sez. Lavoro, Giudice dott. Marco Viani, ha pronunciato Sentenza n. 182/2020**, statuendo:

Deve peraltro prendersi atto che è in atti certificazione rilasciata dall'Istituto Voltaire in cui si dà atto che la xxx ha prestato servizio come collaboratore scolastico, nei periodi sopra indicati, e non risulta prodotta querela di falso nonostante la certificazione rilasciata dalla scuola paritaria sia atto pubblico (si veda Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466). Ora, il DM 30.8.2017 n. 640 prevede (allegato A, lettera F) la valutabilità del servizio prestato presso scuole paritarie, con riduzione alla metà. La disposizione non prevede che il servizio debba essere prestato a titolo di lavoro subordinato. D'altra parte, la ratio della norma è evidentemente quella di riconoscere rilievo all'esperienza specifica maturata dal lavoratore, esperienza che ne accresce la professionalità, e la tipologia del contratto in forza del quale il servizio viene svolto appare a tal fine del tutto irrilevante, sicché non appare neppure possibile introdurre una limitazione come quella voluta dall'amministrazione in via interpretativa. Nel medesimo senso si vedano le pronunce di Trib. Milano, 2.10.2019 n. 2170, e, con riferimento a diverso ma analogo decreto ministeriale, di TAR Abruzzo, 20.11.2014 n. 813, entrambe prodotte da parte ricorrente. A questo punto, una volta che, come nel caso di specie, sia pacifico, per mancata contestazione, che il servizio è stato prestato a favore di una scuola paritaria, appare altrettanto irrilevante che il rapporto giuridico si sia svolto con un altro soggetto (circostanza che, fra l'altro, la ricorrente oggi contesta). Il mancato versamento dei contributi, poi, appare del tutto privo di rilievo. Non soltanto, infatti, la norma non fa menzione del regolare adempimento degli obblighi contributivi, ma da un lato tale versamento è irrilevante al fine di riconoscere un'esperienza specifica del lavoratore, dall'altro non è neppure a lui imputabile. Ne consegue che la rettifica non era legittima e che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio presso l'Istituto Voltaire di Napoli, nei periodi sopra indicati. La ricorrente ha anche diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni perdute per effetto della risoluzione che è derivata dalla illegittima rideterminazione del punteggio, nella misura non contestata di € 800,00 mensili per il periodo fra la risoluzione e il 30.6.2019, oltre accessori di legge. Le spese, liquidate come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, assenza di fase istruttoria, valore indeterminabile, riduzione sui valori medi per la semplicità della procedura), seguono la soccombenza. Pqm definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente ha diritto, nei sensi di cui in motivazione, al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l'Istituto “Voltaire” di Napoli nella misura inizialmente riconosciuta; condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente le retribuzioni perdute, nella misura di € 800,00 mensili, per il periodo fra la risoluzione e il 30.6.2019, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali se maggiori dalla maturazione, e a rifonderle le spese di lite”.

La recentissima **Sentenza 80/2021 del 17.03.2021**, del **Tribunale di Pavia**, stabilisce che: “... l'omesso versamento dei contributi da parte dell'istituto d'Arte Fidia sas di Licata Igor di Serra San Bruno (Vibo Valentia) non è imputabile alla ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito delle scuole ove ha prestato servizio retribuito. Il MIUR ha contestato soltanto genericamente il certificato che attesta l'effettiva esecuzione del servizio e di tale contestazione il Giudice non tiene pertanto conto. **Dichiara** per la causale di cui in motivazione l'illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell'IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente **Ordina** ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento. **Condanna** Il Miur va condannato a



risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepito dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14 / 12 / 18) sino alla scadenza del contratto (30/96/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. **Condanna** Il Miur a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio”.

Inoltre si evidenzia la **recentissima Sentenza n. 804/2024 del 9.5.2024, del Tribunale di Tivoli, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Giorgia Busoli**, che ha statuito:

“Giova in primo luogo osservare che l’Amministrazione convenuta, con i decreti di rettifica allegati al ricorso, non ha contestato l’effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, dei periodi di servizio prestati dalla ricorrente dal 01/10/2019 al 30/04/2020 e dal 05/10/2020 al 22/04/2021, in qualità di assistente amministrativo, presso la scuola paritaria “Montessori” di Montesarchio (BN), limitandosi a rilevare l’omessa apertura, in relazione a tali periodi, di una posizione assicurativa presso l’INPS.

Secondo l’amministrazione convenuta, tali periodi di servizio, in quanto privi di contribuzione, non sarebbero validi ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie di istituto.

Pertanto, la stessa amministrazione ha proceduto alla rideterminazione del predetto punteggio, non attribuendone di conseguenza alcuno neanche per il servizio prestato dal 06/12/2021 al 21/01/2022 nel profilo di assistente amministrativo presso l’Istituto Comprensivo di Monterotondo, in quanto prestato di fatto e non di diritto (D.M.50 del 03/03/2021 art.6 comma 13 e 15).

Come già osservato nell’ordinanza ex art. 700 c.p.c., tale prospettazione non appare condivisibile.

Giova infatti considerare, come pure rilevato da copiosa e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Corte di appello di Milano sent. n. 739/2021; Trib. di Roma sent. del 7.10.2020), che l’assolvimento dell’onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente attiene al rapporto assicurato, trattandosi di obbligo posto a carico della parte datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell’ente previdenziale.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa non può certamente comportare il disconoscimento del servizio prestato dal lavoratore, non potendo farsi ricadere sul terzo prestatore di lavoro, estraneo all’obbligazione contributiva, le conseguenze dell’inadempimento del datore di lavoro.

Pertanto, occorre evidenziare come la normativa in materia di formazione delle graduatorie in esame (d.m. 50 del 3.3.2021) non preveda, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l’accertamento del versamento dei contributi previdenziali, facendosi riferimento, ai fini della valutazione dei titoli, al solo servizio effettivamente prestato”.

oooOOOooo

Per quanto sopra ne discende che i certificati di servizio rilasciati dall’Istituto Paritario “Padre Pio” di Caserta, i suddetti rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente dei certificati di servizio prodotti non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze **“contrarie”** non dotate del medesimo valore **(Tar Campania Sentenza n. 7386/2018).**

Infatti nell’attuale **Sistema Nazionale d’Istruzione (previsto dalla legge n. 62/2000)**, le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l’abilitazione a rilasciare titoli aventi valore legale. I soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività didattiche e non nei predetti istituti hanno al pari di coloro che a tali comiti adempiono presso le scuole statali, la



qualifica di pubblici ufficiali **(cfr. Cass. Pen. Sent. 15367/2014, Cass. Pen. Sent. N. 28466/2015).**

FUMUS BONI IURIS

Come già precisato nelle premesse, nonché nei motivi di diritto, nella fattispecie *de quo* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente.

Tale condotta si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Occorre, a tal riguardo, sottolineare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex D. Lgs. n. 29 del 1993, ora D. Lgs. n.165 del 2001, "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti che esclude ogni iniziativa unilaterale, in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto.

Afferma, altresì, il comma 4 dell'art. 8 del dm 131/2007 le fattispecie sanzionatorie "non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione".

E' evidente che la rettifica del punteggio e la risoluzione anticipata del contratto impedisce al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa privandolo della giusta retribuzione di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. La necessità di provvedere in via d'urgenza, senza poter aspettare i tempi del giudizio di merito, emerge dal fatto che il ricorrente dovrà presentare domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2024/2027, **che sarà pubblicata il 28 maggio 2024.**

La giurisprudenza in materia costantemente afferma che: "il comportamento illegittimo della p.a. in tal casi determina un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa ovvero il lavoro "Sussiste pertanto il *periculum in mora* in quanto il ricorrente in riferimento all'anno entrante NON POTRA' formulare ulteriore domanda di inserimento/aggiornamento, con il punteggio al lui spettante, sicchè una decisione nel merito della controversia frusterebbe il suo diritto al reinserimento non risarcibile per equivalente.

Sull'illegittimità del depennamento si richiama quanto, "più volte affermato dalla Suprema Corte (**Cass. n. 22798 del 2012**) deve escludersi la configurabilità in astratto di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzione disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato. Questa Corte, inoltre, ha affermato che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma (**Cass. n° 6498 del 2012**) (cfr. **Cass. Civ. sez. lav. n° 18858/2016**).



È altresì manifesto il danno irreparabile e grave per il ricorrente consistente nella rilevanza decisiva della necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro. Il ricorso quindi, va accolto anche perché nella specie è palese il concorso del requisito del *periculum*.

Al riguardo giova sottolineare che la giurisprudenza di merito propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale, di uno specifico *periculum in mora* discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito *de quo* presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che, inevitabilmente, erano fonte di disagio più o meno grave, in particolare per quello che è considerato il contraente debole.

E' superfluo evidenziare che il decreto di rettifica punteggio e risoluzione anticipata del contratto, sta determinando un grave ed irreparabile danno a carico del ricorrente. Già per quanto esposto nella premessa di fatto e nei motivi di diritto del presente giudizio, il *periculum in mora*, ovvero il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito, sussiste in modo particolare ed evidente, atteso che il ricorrente vede anche leso il suo diritto al riconoscimento del punteggio maturato ed il suo diritto al lavoro (tutelato ex art. 4 Cost).

Nel caso che ci occupa si profilano due significative emergenze che rendono improcrastinabile approntare una tutela immediata.

Lo stato di disoccupazione in cui versa il ricorrente e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico, rappresentato appunto dalla retribuzione, arrecano un pregiudizio irreparabile ai fondamentali diritti del lavoratore, connessi con l'attualità della prestazione lavorativa, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione, il diritto all' esercizio e miglioramento delle proprie capacità professionali.

PERICULUM IN MORA

Il danno conseguito dal ricorrente è grave poiché integra la perdita di una occasione lavorativa immediata, **in quanto è stato il 28 maggio 2024 sarà pubblicato in nuovo decreto ministeriale per l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il personale ATA**, perché il non annullamento o sospensione dei decreti impugnati, come specificato in narrativa, non potrà aggiornare nessuna graduatoria.

Il danno è altresì irreparabile, considerato che la mancata inclusione corretta nella graduatoria del triennio 2024/2027 comporterà al ricorrente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la perdita di concrete "chances" lavorative con le inevitabili ripercussioni, negative sotto il profilo economico e giuridico (mancata progressione nelle future graduatorie).

Non è vano precisare, peraltro, che la perdita di occasioni lavorative con le prerogative di stabilità e tutela ad esse inerenti, incide negativamente sulle scelte della persona, rilevando non solo sotto il profilo economico ma altresì nella sfera psichica ed affettiva ed andando ad incidere sulla qualità di vita di relazione ed anche sullo stato di salute.

oooOOOooo



Si chiede dunque, volersi disporre, anche a mezzo di decreto da emettersi **inaudita altera parte**, l'immediata sospensione dei seguenti decreti, per tutti i fatti narrati:

A. Annullamento del decreto n. 30.04.2024 (prot. 986), emesso dall'Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia – Ufficio X – Ambito Territoriale di Milano, che ha irrogato la sanzione del Licenziamento disciplinare senza preavviso ai sensi di quanto stabilito dall'art. 55-quater comma 1, lett. D), d. Lgs 165/2001.

B. Sospendere dell'efficacia e/o annullare, dichiarare nullo. Illegittimo o se il caso disapplicare il decreto di risoluzione anticipata del contratto sottoscritto in data 6.9.2023 e di conseguenza ordinare all'Amministrazione convenuta, **reintegrare**, il signor Luigi Scalise nel posto di lavoro.

C. Recupero del punteggio ai fini giuridici del servizio prestato dal 6.9.2023 al 30.04.2024 (data di risoluzione anticipata del contratto) e di conseguenza fino al 31.08.2024 data ultima del contratto.

D. Disporre il riconoscimento ai fini giuridici il servizio svolto dal ricorrente presso il Liceo Linguistico Paritario "Virgo Fidelis" di Trebisacce (CS), in qualità di Assistente Amministrativo, dal 14.09.2010 al 29.07.2011; dal 20.09.2011 al 26.07.2012; dal 17.09.2012 al 24.07.2013; dal 23.09.2013 al 31.07.2014.

oooOOOooo

Tanto premesso, la ricorrente, rappresentata e difesa come in epigrafe,

CHIEDE

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile di Pavia**, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza così come riportato in ricorso, ai sensi dell'art. 414 c.p.c. Voglia, previa fissazione dell'udienza di comparizione e discussione della causa, sostituita con il deposito di note scritte **ex art. 127 ter c.p.c.**, voglia accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

SULL'AVVIO DEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE, SUL SERVIZIO SVOLTO, CON IL PROFILO DI ASSISTENTE AMMINISTRATIVO, PRESSO IL LICEO LINGUISTICO PARITARIO "VIRGO FIDELIS" DI TREBISACCE (CS) E DICHIARATO NELLA DOMANDA DI AGGIORNAMENTO DELLE GRATUATORIE D'ISTITUTO DI III FASCIA, PER IL PERSONALE ATA, TRIENNIO 2021/2024 PERCHÉ È ILLEGITTIMO IL DISCONOSCIMENTO AI FINI GIURIDICI DEL PRECEDENTE SERVIZIO PRESTATO IN SCUOLA PARITARIA QUALE CONSEGUENZA DELL'OMESSO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI.

Come chiarito dalla circolare, (**m_piAOOUSPBO.REGISTROUFFICIALE.U.0014699.22-11-2018**) dell'Ufficio V – Ambito territoriale di Bologna, a firma del Dirigente **Giovanni Schiavone**, (doc. 12. Decreto ATP di Bologna) inviata a tutti i Dirigenti delle Scuole Statali di ogni ordine e grado della Città Metropolitana di Bologna, avente ad **"Oggetto: graduatoria di circolo ed istituto D.M. 640/2017 personale ATA -**



controllo requisiti di ammissione, titoli culturali e titoli di servizio degli aspiranti
(doc. 13. DM. 640/2017).

Il Dirigente Schiavone è intervenuto in merito alla questione relativa ai requisiti di ammissione degli aspiranti emanando la sopra citata circolare, precisando che **il Decreto Ministeriale n. 640/2017 del 30.08.2017**, a seguito alle numerose segnalazioni pervenute a quest'Ufficio relative ai requisiti di ammissione, ai titoli conseguiti e servizi svolti presso scuole paritarie, possa essere d'ausilio alle istituzioni scolastiche fornire le seguenti indicazioni.

Nello specifico rileva che "... Nel caso in cui si incorra in dichiarazioni non veritiere sarà necessario, solo qualora tale dichiarazione riguardi un requisito necessario per l'ammissione, dichiarare la decadenza del candidato dalla graduatoria".

Il **Dirigente Scolastico Dott.ssa Roberta BOFFOLI, NON AVREBBE POTUTO DISCONOSCERE IL SERVIZIO PRESTATO** del ricorrente in qualità di Assistente Amministrativo alle dipendenze presso il Liceo Linguistico Paritario "Virgo Fidelis" di Trebisacce (CS), nell'a.s. 2010/2011 dal 14.09.2010 al 29.07.2011; l'a.s. 2011/2012 dal 20.09.2011 al 16.07.2012 (Cfr. doc. 4. Reg. Cert. n. 1189 del 26.09.2012); nell'a.s. 2012/2013 dal 17.09.2012 al 24.07.2013 e nell'a.s. 2013/2014 dal 23.09.2013 al 31.07.2014 (Cfr. doc. 5. Reg. Cert. n. 1594 del 19.11.2014), a causa del mancato versamento da parte dello stesso Liceo paritario dei contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa del ricorrente né tanto meno sulla base di tale rilevata omissione avrebbe potuto rideterminare il punteggio in graduatoria con conseguentemente risoluzione *ante tempus* del rapporto di lavoro. Giova ricordare che l'assolvimento dell'onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente è *a carico* del soggetto datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed *a favore* dell'ente previdenziale che ne vanta il credito sicché appare irragionevole - prima che non sostenibile giuridicamente - far ricadere sul terzo, prestatore di lavoro, estraneo all'obbligazione contributiva, le conseguenze del suo eventuale inadempimento. Anzi da tale inadempimento - si ripete, imputabile ad altri ed inscrivibile in un rapporto, quello giustappunto contributivo, distinto da quello lavorativo - il lavoratore è già incolpevolmente pregiudicato incidendo il mancato versamento dei contributi sul suo futuro trattamento pensionistico e prima ancora sulla maturazione del relativo requisito per accedervi. Ne segue che diversamente opinando, l'odierno ricorrente subirebbe, nel caso in esame, un ulteriore danno a misura del disconoscimento del servizio pregresso, non coperto dal pagamento dei contributi, e della conseguente rettifica del punteggio vantato nella graduatoria di istituto.

Ad opinare diversamente, alle eventuali inadempienze contributive dell'Istituto d'istruzione paritario conseguirebbe un'impropria *funzione sanzionatoria indiretta* a danno dello stesso dipendente, a cui tutela l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro, il quale attesta, sotto la propria personale responsabilità (o dell'organo legittimato a certificare, per suo conto) l'effettivo svolgimento del servizio e, correlativamente, il rapporto di dipendenza **(cfr. Consiglio di Stato, sezione VI, 16 febbraio 2011 n. 973)**.

La giurisprudenza amministrativa riconosce il potere dovere dell'Amministrazione di valutare il servizio prestato e le esperienze professionali ad esso collegate, **ma esclude la legittimità dell'omessa valutazione a fronte di inadempimenti non imputabili agli aspiranti candidati (T.A.R. Puglia, II, 14.07.1994 n. 1042; id. 10.04.1995 n. 250)**. Infatti, far derivare dalla condotta del datore di lavoro inosservante dei suoi doveri, sanzionata da specifiche disposizioni, anche la non valutabilità di anni di servizio effettivamente svolti dal docente, ancorché privi di documentata contribuzione, comporterebbe una ingiustizia manifesta nei confronti del docente, gravato di



conseguenze negative a causa della condotta di altro soggetto che già lo avrebbe danneggiato negli interessi previdenziali e assistenziali **(vedi ex multis Consiglio di Stato, sez. VI, 18.04.2013 n. 2136).**

Il mancato versamento dei contributi non risulta affatto ostativo alla valutazione del servizio d'insegnamento effettivamente prestato, posto che secondo un consolidato indirizzo giurisprudenziale, l'adempimento da parte di un istituto privato parificato, delle obbligazioni previdenziali nei confronti di un proprio insegnante, non condiziona la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato; cosicché si appalesa illegittimo il provvedimento che disconosce il periodo d'insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento di contributi previdenziali per lo stesso periodo, anche perché ogni diversa conclusione avrebbe il torto di far ricadere sul lavoratore le conseguenze di eventuali omissioni contributive del datore di lavoro **(in termini, Consiglio di Stato, sez. VI, 07.08.2007, n. 4370)**, secondo cui **“l'adempimento da parte di istituto parificato delle obbligazioni previdenziali a favore di proprio insegnante non condiziona, ai fini dei concorsi indetti dal Ministero della pubblica istruzione, la valutazione del periodo di servizio effettivamente prestato. È, pertanto, illegittimo il provvedimento che agli effetti della collocazione in graduatoria in esito a pubblico concorso, disconosce il periodo di insegnamento concretamente svolto dal candidato, sulla base della certificazione di mancato versamento dei contributi previdenziali per lo stesso periodo”**; negli stessi termini **TAR Lazio – Roma, sez. III, 1.3.2005 n. 1526; Consiglio di Stato, sez. VI, 28.05.2001, n. 2902.**

“A siffatta condotta omissiva - sanzionata di per sé da altre norme e rispetto alla quale il lavoratore subordinato è in posizione di estraneità - non può farsi discendere la non valutabilità del periodo di servizio, aggiungendo ulteriori conseguenze negative in danno del soggetto già pregiudicato sotto lo specifico profilo previdenziale ed assicurativo.” **(Consiglio di Stato sez. VI, 27.06.2006, n. 4101)**; *“non si può disconoscere, a causa del mancato versamento dei contributi previdenziali, il periodo di servizio svolto da un'insegnante quando l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito degli istituti scolastici dove viene prestato servizio”* **(TAR Catania, sez. III, sentenza 516/2005)**. Secondo il giudice amministrativo, la disposizione di cui al ddg n. 11/2002, secondo cui *“non si valutano i servizi per i quali non siano stati versati i contributi secondo la normativa vigente”* deve intendersi riferita alle sole ipotesi di rapporti per i quali non sia previsto l'obbligo del versamento dei contributi previdenziali per il servizio espletato. In altri termini, non è valutabile il servizio prestato con contratti per i quali non è previsto il versamento dei contributi previdenziali mentre invece è valutabile il servizio prestato in forza di contratti che prevedono tale versamento a prescindere dal fatto che i contributi siano stati versati o meno.

E ancora, più recentemente si è pronunciato il **Consiglio di Stato** affermando che *“una volta data dimostrazione della prestazione con carattere di effettività del servizio predetto, l'assolvimento da parte dell'ente datore di lavoro degli obblighi di contribuzione previdenziale si configura come elemento esterno rispetto al requisito di ammissione oggetto di accertamento, non avendo il regolare versamento dei contributi alcuna attinenza con il riscontro delle capacità professionali e didattiche dei docenti da selezionare”* **(Consiglio di Stato Sentenza n. 2136 del 18.04.2013).**

PERCHÉ È ILLEGITTIMO IL DISCONOSCIMENTO DEL VALORE DI ATTO PUBBLICO DEI CERTIFICATI DI SERVIZIO RILASCIATI DALLE SCUOLE PARITARIE PER VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 2699 E 2700 C.C. IN RELAZIONE ALLA VIOLAZIONE DELL'ART. 357 DEL CODICE PENALE, DEI PRINCIPI DI CUI ALLA LEGGE N. 241/90 E ALL'ART. 97 DELLA COSTITUZIONE.



Neppure si può ritenere legittimo il tacito disconoscimento dei certificati di servizio rilasciati dagli Istituti paritari implicito nella totale assenza - nell'iter logico motivazionale del decreto di rettifica e successiva risoluzione anticipata del contratto di lavoro a tempo determinato - di qualsivoglia riferimento ad esso.

Eppure i certificati di servizio del 26.09.2012 (Prot. n. 1189), e quello del 19.11.2014 (Prot. 1594), rilasciati dal Liceo Linguistico Paritario "Virgo Fidelis" di Trebisacce (CS) attestante il servizio prestato dalla ricorrente (Cfr. doc. 2 e 3 – Certificati di servizi) sono un **atto pubblico** avverso cui allo stato non risulta proposta querela di falso. Tale circostanza non è stata in alcun modo valorizzata dal dirigente scolastico che nell'impianto motivazionale del decreto di licenziamento disciplinare non prende neppure in considerazione i certificati di servizio in oggetto. L'esistenza di detti certificati ed il suo valore di atto pubblico (e quindi fidefacente) non può essere obliterata sulla base delle argomentazioni spese, in quanto ai certificati presentati dal ricorrente va riconosciuta la natura di atto pubblico proveniente da un pubblico ufficiale, nella persona del D.S.

La nozione di pubblico ufficiale è rinvenibile nell'**art. 357 del codice penale**: *"sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giurisdizionale o amministrativa. Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi, e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione e dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi e certificativi"*. Non è pertanto revocabile in dubbio che dirigente scolastico sia un pubblico ufficiale dotato anche di poteri certificativi e sotto questo aspetto non può esservi differenza tra il dirigente di una scuola paritaria e il dirigente di una scuola pubblica, stante la parificazione tra scuole pubbliche e scuola paritarie prevista dalla normativa vigente. Infatti, il **c. 1 dell'art. 1 della l. 10.03.2000 n. 62**, stabilisce che *"il sistema nazionale di istruzione, fermo restando quanto previsto dall'art. 33, secondo comma, della Costituzione, è costituito dalle scuole statali e dalle scuole paritarie private e degli enti locali. La Repubblica individua come obiettivo prioritario l'espansione dell'offerta formativa e la conseguente generalizzazione della domanda di istruzione dall'infanzia lungo tutto l'arco della vita."* In base al **comma 2**, *"si definiscono scuole paritarie, a tutti gli effetti degli ordinamenti vigenti, in particolare per quanto riguarda l'abilitazione a rilasciare titoli di studio aventi valore legale, le istituzioni scolastiche non statali, comprese quelle degli enti locali, che, a partire dalla scuola per l'infanzia, corrispondono agli ordinamenti generali dell'istruzione, sono coerenti con la domanda formativa delle famiglie e sono caratterizzate da requisiti di qualità ed efficacia di cui ai commi 4, 5 e 6."* Ed infatti la **Suprema Corte**, in varie occasioni, **anche sotto la vigenza della legge 86/1942 sulle scuole paritarie (poi sostituita dalla vigente l. 62/2000)** ha ribadito che *"il direttore di un istituto Scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualità di pubblico ufficiale, atteso che l'insegnamento è pubblica funzione e che le scuole secondarie private sono equiparate alle scuole pubbliche dalla legge 19.01.1942, n. 86"* (**Cass. Pen., sez. V, 22 luglio 2015, n. 38466**), e i registri di classe di una scuola legalmente riconosciuta rivestono parimenti natura di atto pubblico (**Cass. Pen., sez. V, 23 febbraio 2006 n. 9793**) così come i suoi insegnanti (**Cass. Pen., sez. V, 13 gennaio 1999 n. 3004**). Sull'abbrivio delle suesposte argomentazioni, ai certificati di servizio rilasciati dal Liceo Linguistico Paritario "Virgo Fidelis" di Trebisacce (CS), a firma del Dirigente, va riconosciuta natura di atto pubblico ed esso, come tale, fa piena prova, **fino a querela di falso** (artt. 2699 e 2700 c.c.) della provenienza del documento dal pubblico ufficiale che lo ha formato, nonché delle dichiarazioni delle parti e degli altri fatti che il pubblico ufficiale attesta avvenuti in sua presenza o da lui compiuti.

Neppure si può ignorare la circostanza che **l'Amministrazione non ha effettuato alcuna istruttoria né ha fornito prove in ordine alla possibile falsità del certificato, né ha contestato la qualifica del Dirigente del Liceo Linguistico Paritario "Virgo Fidelis" di Trebisacce.**



Per quanto sopra ne discende che il certificato suddetto riveste una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso, cosa che non è avvenuta. In altri termini il Giudicante non può trascurare, ai fini del decidere, il dovere di diligenza dell'amministrazione - che avesse voluto disconoscere il valore del certificato di servizio rilasciato dalle scuole paritarie - di procedere previamente in giudizio affinché ne fosse acclarata la falsità ed elisa la pubblica fede.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente del certificato prodotto non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze **“contrarie”** non dotate del medesimo valore **(Tar Campania Sentenza n. 7386/2018)**.

Né il decreto di licenziamento disciplinare impugnato rende conto del motivo per cui si è obliterato il valore ufficiale di un certificato senza alcuna istruttoria, valorizzando circostanze di fatto che però avrebbero potuto avere anche altre spiegazioni.

PERCHÉ È ILLEGITTIMA L'ATTIVITÀ DI CONTROLLO ESERCITATA DAL DIRIGENTE DELLA SCUOLA STATALE SULLA REGOLARITÀ CONTRIBUTIVA RELATIVA AL PRECEDENTE RAPPORTO DI LAVORO – LICEO LINGUISTICO PARITARIO “VIRGO FIDELIS” DI TREBISACCE (CS).

Ai sensi dell'**art. 6, comma 5 del Decreto Ministeriale n. 59 del 26 giugno 2008**, relativo alle graduatorie di III fascia per il conferimento di supplenze temporanee al personale amministrativo, tecnico e ausiliario statale, **all'atto del primo rapporto di lavoro stipulato, i controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti sono TEMPESTIVAMENTE EFFETTUATI dal dirigente scolastico che conferisce la supplenza temporanea disposta sulla base della graduatoria di circolo o d'istituto di terza fascia e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante**, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è risultato incluso. In caso di mancata convalida dei dati il dirigente scolastico, assume le conseguenti determinazioni, sia ai fini dell'eventuale responsabilità penale, di cui all'art. 76 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445, modificato ed integrato dall'art. 15 della legge 16.01.2003 n. 3, sia ai fini delle esclusioni di cui al successivo art. 7, ovvero ai fini della rideterminazione dei punteggi, della corrispondenza titoli/aree di laboratori limitatamente al profilo di assistente tecnico e delle posizioni assegnate al candidato nelle graduatorie di circolo e di istituto, dandone conseguente comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche indicate nel modello di domanda. Pertanto, l'aspirante dipendente aveva già assolto il suo onere documentale mediante la compilazione in autocertificazione della domanda (che “guida” il compilatore nell'indicare gli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati richiesti), e la consegna del certificato di servizio spettando invece alla amministrazione operare d'ufficio il controllo di quanto dallo stesso dichiarato.

L'interessato cioè può limitarsi a **“dichiarare”**, mentre l'amministrazione deve operare il controllo sulle dichiarazioni, acquisendo la **“documentazione”** a comprova delle dichiarazioni o comunque verificando quanto dichiarato.

Come detto sopra il controllo deve riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante. Nel caso di aspirante Assistente Amministrativo i **“titoli posseduti”** ed i **“servizi prestati”** risultano quelli di cui all'Allegato A1 al D.M. citato tra i quali vi è il servizio prestato in qualità di Assistente Amministrativo presso il Liceo Linguistico Paritario “Virgo Fidelis” di Trebisacce (CS), nell'a.s. 2010/2011 dal 14.09.2010 al 29.07.2011.; nell'a.s. 2011/2012 dal 20.09.2011 al 16.07.2012 **(doc. 4. Reg. Cert. n.**



1189 del 26.09.2012); nell'a.s. 2012/2013 dal 17.09.2012 al 24.07.2013; e nell'a.s. 2013/2014 dal 23.09.2013 al 31.07.2014 (doc. 5. Reg. Cert. n. 1594 del 19.11.2014).

Pertanto, il controllo deve limitarsi alla verifica della effettuazione del servizio presso l'Istituto paritario mentre non può estendersi alla verifica della regolarità contributiva, trattandosi di situazione per la quale l'I.S. non ha alcun interesse ai fini della graduatoria, ma che rileva esclusivamente nei rapporti tra aspirante e Istituto paritario controllo e che oltretutto doveva ritenersi assorbito dalla presentazione del certificato in originale rilasciato dall'Istituto paritario attestante l'effettivo servizio svolto dal ricorrente.

Del resto **non compete certo al Dirigente Scolastico dell'Istituto che stipula il contratto**, accertare e dichiarare la validità dei certificati rilasciati da **scuole pubbliche** ancorché **non statali né tampoco tale giudizio di invalidità può fondarsi sul mero riscontro della regolarità contributiva del pregresso rapporto**. La disciplina regolatrice del sistema di conferimento degli incarichi fonda sul principio meritocratico del punteggio correlato all'esperienza maturata e quindi al servizio prestato dal candidato - aspirante inserito in graduatoria. La valutazione delle capacità acquisite (e quindi la determinazione del punteggio) di ciascun candidato esula dalla regolarità dei versamenti contributivi inerenti i precedenti rapporti di lavoro dipendente, circostanza che di per sé non è espressiva di alcuna esperienza o capacità ed in ogni caso estranea alla condotta del dipendente ed al governo delle sue azioni. Si aggiunga che invero il dirigente scolastico non motiva neppure la irrilevanza del certificato di servizio sottesa al totale silenzio da lui serbato sul punto sicché essa è apoditticamente assunta a presupposto del decreto di rettifica. Né avrebbe pregio addurre - comunque tardivamente - a conforto della dichiarata invalidità l'omessa indicazione in siffatto certificato dell'ente previdenziale al quale la prestazione contributiva sarebbe stata devoluta dalla scuola parificata perché anche in ipotesi di carenza radicale (come assume la giustizia amministrativa), **"Il certificato di servizio rilasciato dall'amministrazione scolastica senza l'indicazione dell'ente presso cui sono stati versati i contributi previdenziali non preclude la valutazione dei periodi lavorativi agli effetti di cui all'art. 2 c. 4 Legge 3.05.1999 n. 124. Il mancato versamento dei contributi, quindi, può assumere soltanto valore di presupposto per l'esercizio di ogni ulteriore accertamento dell'amministrazione in ordine alle condizioni ed ai periodi in cui il servizio oggetto di certificazione è stato reso, ma non può dare ingresso con effetto di automatismo all'esclusione dalla selezione per l'immissione nelle graduatorie permanenti"**. A rigore il controllo d'ufficio dei titoli posseduti effettuato ai sensi del DM 50/2021, non può spingersi sino al controllo di regolarità dei versamenti contributivi non concorrendo quest'ultima a costituire alcun titolo o a coonestarne la relativa validità né tanto meno a garantire la certa effettività del servizio dichiarato.

La illegittimità di tale esorbitanza indagatoria ad opera del dirigente scolastico è confermata dalle note alla tabella di valutazione allegata al **Decreto Ministeriale n. 50/2021** e dallo stesso richiamato nel decreto di rettifica e di risoluzione **"Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo ai periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione"**, pertanto la regolarità dei versamenti contributivi non poteva in alcun caso essere oggetto di controllo ai sensi del suddetto decreto relativo ai controlli in merito alle dichiarazioni rese dagli aspiranti inclusi nelle graduatorie per le supplenze.

PERCHÉ È STATA OMESSA LA COMUNICAZIONE DEL VIZIO DI IRREGOLARITÀ O INCOMPLETEZZA DELLA DOMANDA CON CONSEGUENTE IMPOSSIBILITÀ PER IL RICORRENTE DI REGOLARIZZAZIONE AI SENSI DEGLI ARTT. 71 E 72 DPR N. 445/2000.

Ai sensi dei citati articoli 71 e 72, le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare



idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47.

Nel dettaglio l'art. 71 cit. stabilisce "1. Le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare idonei controlli, anche a campione, e in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive di cui agli articoli 46 e 47. 2. I controlli riguardanti dichiarazioni sostitutive di certificazione sono effettuati dall'amministrazione procedente con le modalità di cui all'articolo 43 consultando direttamente gli archivi dell'amministrazione certificante ovvero richiedendo alla medesima, anche attraverso strumenti informatici o telematici, conferma scritta della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei registri da questa custoditi. (R) 3. Qualora le dichiarazioni di cui agli articoli 46 e 47 presentino delle irregolarità o delle omissioni rilevabili d'ufficio, non costituenti falsità, il funzionario competente a ricevere la documentazione dà notizia all'interessato di tale irregolarità. Questi è tenuto alla regolarizzazione o al completamento della dichiarazione; in mancanza il procedimento non ha seguito. (R) 4. Qualora il controllo riguardi dichiarazioni sostitutive presentate ai privati che vi consentono di cui all'articolo 2, l'amministrazione competente per il rilascio della relativa certificazione, previa definizione di appositi accordi, è tenuta a fornire, su richiesta del soggetto privato corredata dal consenso del dichiarante, conferma scritta, anche attraverso l'uso di strumenti informatici o telematici, della corrispondenza di quanto dichiarato con le risultanze dei dati da essa custoditi".

L'I.S. resistente non ha effettuato alcun controllo presso la scuola paritaria né l'ha in alcun modo contattata per le opportune verifiche circa la effettività della prestazione lavorativa pregressa dichiarata in domanda. Il dirigente scolastico nel decreto di licenziamento dichiara nel preambolo di aver eseguito i controlli richiesti dai D.M., ma non specifica in cosa tale attività di controllo sia consistita. Il medesimo nella qualità di "funzionario competente a ricevere la documentazione" avrebbe non solo dovuto dare notizia all'interessato della irregolarità o incompletezza della domanda, peraltro solo tardivamente rilevata, con ciò che ne segue sul piano della lesione dell'affidamento e della perdita di alternative occasioni contrattuali, ma avrebbe dovuto consentirne la regolarizzazione od il completamento ciò che non è avvenuto come emerge dalla evidenza documentale.

Relativamente al caso in oggetto, i certificati di servizio emessi dagli Istituti paritari, confermano l'effettività del rapporto di lavoro dichiarato nella domanda dal ricorrente.

È evidente che i certificati succitati attribuiscono validità ai periodi di servizio, prescindendo dalla posizione contributiva. Più dettagliatamente, è l'attività lavorativa, che è rilevante ai fini dell'inserimento nelle graduatorie della scuola.

PERCHÉ IL RECESSO TARDIVO (OLTRE 2 ANNI DAL PRIMO INCARICO) È CONTRARIO AI PRINCIPI DI CORRETTEZZA E BUONA FEDE E DI TUTELA DELL’AFFIDAMENTO.

Nel caso in esame, **non è stato rispettato il termine per l'esercizio dei poteri di controllo da parte del Dirigente Scolastico che ha proceduto alla nomina.** Infatti **IL RICORRENTE HA INIZIATO A LAVORARE dal 9.9.2022 giorno dal primo incarico lavorativo a tempo determinato.**

Di fatti l'art. 71 del DPR. 445/2000 pone a carico della P.A. destinataria di dichiarazioni sostitutive l'onere di effettuare in ordine ad essi idonei e – nel caso specifico - tempestivi controlli.

L'art. 6 del D.M. 50/2021 (doc. 14. D.M 50/2021), prevede in capo ai dirigenti scolastici l'obbligo di procedere, all'atto del primo rapporto di lavoro, ai controlli sulle dichiarazioni



rese dai candidati, relativamente ai titoli utili per l'accesso e a quelli valutabili ai fini dell'attribuzione del punteggio nelle graduatorie del personale ATA, aventi validità nel triennio 2021/2024. Inoltre, lo stesso articolo precisa che, nella fase di costituzione delle graduatorie, è fatto esclusivo riferimento ai dati riportati dal candidato nel modulo di domanda, sia per quanto riguarda l'inclusione dell'aspirante nelle singole graduatorie richieste, sia per il calcolo del punteggio da assegnare in base ai valori indicati nella tabella di valutazione. Una volta costituite le graduatorie, ai sensi dell'art. 6 devono essere effettuati i controlli sulle dichiarazioni dei candidati, con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000. La normativa dispone espressamente che tali verifiche debbano essere tempestivamente attivate in occasione del primo rapporto di lavoro da parte del dirigente scolastico che conferisce la supplenza, e devono riguardare il complesso delle situazioni dichiarate dall'aspirante, per tutte le graduatorie in cui il medesimo è incluso.

In caso di mancata convalida dei dati, il dirigente dell'istituzione scolastica deve assumere le conseguenti determinazioni, ovvero deve procedere alla rideterminazione dei punteggi, dandone comunicazione al candidato e contestualmente alle istituzioni scolastiche dallo stesso indicate nel modello 1D. Se invece la convalida è positiva, il dirigente scolastico che gestisce il primo rapporto di lavoro deve comunicare alle altre scuole interessate l'avvenuta verifica e convalida dei dati. Nel caso di specie, la verifica del punteggio assegnato al sig. Luigi Scalise è stata effettuata dal Dirigente Scolastico dell'istituto dove è stato prestato il primo servizio, **decorsi due anni di distanza dalla stipulazione del contratto.**

Il lasso temporale tra la stipula ed esecuzione del contratto e l'emissione del decreto di rettifica del punteggio da parte dell'Istituto Comprensivo Statale "Giovanni Pascoli" di Milano, già dimostra il grave inadempimento dell'istituto scolastico. Il **Dirigente Scolastico** nel caso di specie è venuto meno a un preciso onere imposto dagli artt. 71 e 72 del DPR 445/2000, ovvero quello di verificare *tempestivamente* i dati contenuti nella domanda di inserimento nelle graduatorie. **Posto che, come verrà evidenziato in seguito sotto diverso e ulteriore profilo, le dichiarazioni della ricorrente sono indubbiamente e incontrovertibilmente corrette atteso l'effettiva prestazione resa presso le scuole non statali indicate,** nel presente caso si è verificato un comportamento gravemente colposo della pubblica amministrazione.

Il Ministero (rectius l'Istituzione Scolastica) ha posto in essere un comportamento illegittimo per violazione dei principi di imparzialità, correttezza, buona amministrazione e buona fede.

Infatti, il termine "**tempestivamente**" indicato normativa non fornisce una scadenza temporale definita, ma in caso di procedimenti amministrativi tra la Pubblica Amministrazione ed il cittadino, la legge che norma la tempistica e quindi la durata di questi procedimenti è la **legge 69/2009**. **Quindi, i controlli andrebbero effettuati ENTRO I CANONICI 30 GIORNI DALLA DATA DI ASSUNZIONE IN SERVIZIO.**

La mancata valutazione tempestiva della domanda del Signor Scalise ha come conseguenza che, nella denegata ipotesi di conferma anche in questa sede del licenziamento disciplinare, con l'atto qui impugnato, allo stesso non verranno riconosciuti i servizi prestati presso l'Istituto Paritario negli a.s. 2010/2011, 2011/2012, 2012/2013, 2013/2014, ai fini giuridici ed anche i servizi prestati nell'Amministrazione Statale negli anni scolastici 2022/2023 e 2023/2024, sia di fatto ed ai fini giuridici.

Pertanto, al momento di presentare la domanda di inserimento nelle graduatorie del prossimo triennio, **che sarà pubblicata il 28 maggio 2024,** non potrà indicare il servizio svolto. Diversamente sarebbe stato se la scuola avesse verificato tempestivamente la domanda secondo canoni di correttezza e buona fede.



Per quanto sopra si evince che già l'intempestività della verifica da parte dell'istituzione scolastica ha causato un aggravamento del pregiudizio per l'esponente il quale non può e non deve subire conseguenze per il comportamento dell'amministrazione resistente. La colpa dell'odierno resistente risiede chiaramente nella violazione delle comuni regole di buona amministrazione correlate alla tempestività e accuratezza nella valutazione dei titoli, oltre che dalla disciplina prevista dalla normativa in materia.

Da quanto sopra esposto emerge in maniera chiara ed inequivocabile il fumus boni iuris»

GIURISPRUDENZA DI MERITO RELATIVA AL MANCATO VERSAMENTO DEI CONTRIBUTI PREVIDENZIALI DA PARTE DEGLI ISTITUTI PARITARI

Oramai la **Giurisprudenza è copiosa ed uniforme**, nell'affermare che è illegittimo il comportamento del Dirigente Scolastico che effettua la rettifica del punteggio e/o la risoluzione anticipata del contratto all'Assistente Amministrativo, perché l'Istituto paritario non ha versato i contributi previdenziali, per il periodo di lavoro svolto.

In data **20.02.2019**, con **Ordinanza (ricorso R.G.N. 515/2019)**, il **Tribunale di Milano, Giudice Dott.ssa Francesca Saioni**, ha dichiarato: "... risulta, pertanto, illegittimo il provvedimento che, agli effetti della collocazione nelle graduatorie del personale ATA, disconosce il periodo di servizio svolto dal lavoratore sul presupposto del solo mancato versamento dei contributi previdenziali relativi al periodo medesimo, non negando, invece, l'effettività della prestazione del servizio, a maggior ragione considerata che l'inosservanza degli obblighi previdenziali e assistenziali dipende da un comportamento illecito della scuola dove viene prestato il servizio (TAR Catania, sezione III sentenza n. 516/2005 – Consiglio di Stato, sez. 6^a ordinanza del 17.03.2009). .. In accoglimento del ricorso, accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento n... emesso dal Dirigente Scolastico dell'IC Statale Giovanni XXIII di Cessate (MI), con conseguente ordine all'ente resistente di attribuire al ricorrente il punteggio indicato con la domanda di conferma/aggiornamento della graduatoria e collocazione del ricorrente medesimo nella relativa posizione della graduatoria delle 30 scuole indicate nel modello 3D per i profili di collaboratore scolastico, di assistente tecnico e di assistente amministrativo".

Il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Tullio Perillo, in data 7.3.2019, con Ordinanza, ha accolto il ricorso proposto da C.S. perché l'istituto paritario, non aveva versato i contributi previdenziali per l'attività svolta dalla ricorrente, il Giudice Milanese statuisce: "accerta e dichiara l'illegittimità del provvedimento della parte convenuta del 22.10.18 con conseguente riconoscimento alla ricorrente del punteggio in precedenza riconoscibile, come da domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria d'istituto per i profili di assistente amministrativo, collaboratore scolastico e assistente tecnico e il diritto ad essere riposizionata in tali graduatorie con ogni riconoscimento del servizio prestato".

Con **sentenza (causa RGN. 7888/2018)**, il **Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Lucia Mancinelli**, ha accolto il ricorso di un collaboratore scolastico che gli è stato rettificato il punteggio, perché l'istituto paritario non aveva versato i contributi previdenziali, per il periodo svolto. (vedi anche **Sentenza del 15.05.2019 del Tribunale di Padova, causa n. 836/2019**).

In data **26.06.2019, con Ordinanza n. 11621/2019, il Tribunale di Torino, Giudice Dott.ssa Aurora Filicetti**, stabilisce che "l'amministrazione convenuta che abbia illegittimamente provveduto alla rideterminazione del punteggio del ricorrente esclusivamente sulla base del mancato adempimento degli obblighi contributivi da parte del suo precedente datore di lavoro; tale **determinazione, invero, non è condivisibile in quanto l'obbligo contributivo grava sul datore di lavoro e il suo eventuale**



inadempimento pertanto non può pertanto produrre effetti in ordine all'effettiva sussistenza del rapporto di lavoro; in altre parole, il rapporto di lavoro deve considerarsi effettivamente e validamente svolto anche in presenza di scoperture contributive; ritenuta quindi la sussistenza del *fumus boni iuris*, va parimenti dichiarato sussistente il *periculum in mora*, risultando evidente il pregiudizio derivante dalla rideterminazione in *peius* del punteggio in vista degli incarichi di supplenze che a breve saranno indetti per il prossimo a.s. 2019/2020; in conclusione deve essere accolta la domanda relativa all'“accertamento dell'illegittimità del provvedimento di rettifica del punteggio operata con provvedimento del 27/4/2019 del dirigente dell'istituto scolastico comprensivo statale di Pianezza e, di conseguenza, deve essere riconosciuta la correttezza del punteggio assegnato al ricorrente con il precedente provvedimento n. 596 del 4/2/2019; le spese di lite, liquidate come da dispositivo in calce, seguono la soccombenza e vengono distratte a favore del difensore dichiaratosi antistatario; **P.Q.M.** visto l'art. 700 c.p.c., in accoglimento del ricorso, ordina al MIUR di iscrivere il ricorrente nelle graduatorie del personale ATA per la provincia di Torino valide per il triennio 2017/2020 con punti 112,30 per il profilo di collaboratore scolastico, di punti 8,20 per il profilo di assistente tecnico e di punti 10,70 per il profilo di assistente amministrativo”.

Con **Sentenza n. 253/2019 del 10.07.2019, il Tribunale di Pavia, Giudice Dott. Gabriele Allieri**, ha confermato ancora l'abuso da parte del dirigente scolastico, che effettuata la rettifica del punteggio ad un collaboratore Scolastico, per l'istituto paritario, non ha versato i contributi previdenziali per il periodo svolto presso lo stesso istituto, pronunciando: “*disapplicati i provvedimenti di rettifica del punteggio e di revoca del contratto a tempo determinato sottoscritto dalle parti in data 04.10.2018, accerta e dichiara il diritto di parte ricorrente alla convalida del punteggio attribuitole in sede di domanda di inserimento nell'ambito della graduatoria di istituto delle 30 scuole indicate nel modello D3 per il profilo di collaboratore scolastico, con conseguente corretto riposizionamento nella graduatoria; accerta e dichiara il diritto a vedersi riconosciuto il servizio prestato negli anni scolastici 2014/2015 e 2015/2016, nonché quello che avrebbe prestato nell'arco di tempo dal 15.10.2018 al 30.06.2019; condanna parte convenuta a pagare in favore di parte ricorrente un importo corrispondente alle retribuzioni che avrebbe percepito in esecuzione del contratto sottoscritto in data 04.10.2018 relativamente al periodo dal 15.10.2018 al 30.06.2019*”.

Ancora dello stesso tenore il **Tribunale di Monza, Giudice del Lavoro Luisa Rotolo, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3659/2019 del 15.07.2019** e il **Tribunale di Vicenza, in composizione collegiale, con l'Ordinanza n. 2572/2019 del 18.07.2019**.

Il **Tribunale di Treviso, Giudice Dott. Tozzi, con Ordinanza accoglimento totale n. 86 del 30.09.2019 e 87 dell'1.10.2019**, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: “*accertata l'illegittimità del decreto n. 566 del 4.07.2019 di rettifica punteggio emesso dal dirigente Scolastico dell'I.C. Villorba e Povegliano di Fontane di Villorba e accertato il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio svolto presso l'Istituto Paritario “Cavour” di Corigliano Calabro in qualità di collaborato scolastico negli anni 2003/2004 e 2004/2005*”. Accogliendo i ricorsi”.

Anche Codesto Tribunale in data **2.10.2019, il Giudice del Lavoro, Dr. Tullio Perillo, ha pronunciato la sentenza n. 2170/2019**, relativa la vertenza rettifica punteggio, accogliendo il ricorso con la seguente motivazione: “*definitivamente pronunciando, in accoglimento del ricorso, accertata e dichiarata l'illegittimità del decreto di rettifica del punteggio in graduatoria del ricorrente del 15 maggio 2019 e per l'effetto accerta e dichiara il diritto del ricorrente al riconoscimento del punteggio originariamente riconosciutogli con nota del 29 aprile 2019 prot. 2164/3.1. b1 condanna parte convenuta risarcire al ricorrente il danno patito pari alle retribuzioni perse per il mese di maggio e di giugno 2019 per complessivi € 1888,00 oltre interessi dalle*



singole scadenze al saldo effettivo; condanna parte convenuta a rimborsare al ricorrente le spese di lite che liquida in complessivi € 2.000,00 oltre spese generali e accessori di legge”.

Ed in data **15.11.2019, il Tribunale di Pavia, Giudice Dott.ssa Donatella Oneto, con Ordinanza Accoglimento totale n. 3913/2019**, ha ritenuto sufficienti e provate tutte le richieste avanzate, stabilendo: *“Dichiara per la causale di cui in motivazione l’illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente **Ordina** ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento”. Accogliendo il ricorso”.*

Anche il **Tribunale di Vicenza – Sez. Lavoro, Dott. Gaetano Campo, con sentenza del 30.01.2020**, *“dichiara l’illegittimità del provvedimento di rettifica della graduatoria ATA, per il triennio 2018/2021 della Provincia di Vicenza, e per effetto, dichiara la correttezza del punteggio originario del ricorrente”.*

In data **21.01.2020 il Tribunale di Alessandria, Sez. lavoro, Dott.ssa Valeria Ardoino, con ordinanza**, ha confermato la tesi della maggior parte dei Tribunali Italiani.

L’Ordinanza emessa in data **11.06.2020**, dal **Tribunale di Vicenza – Prima Sezione Civile, in composizione collegiale**, con l’**Ordinanza di Accoglimento totale n. 1566/2020**, ha statuito:

“Il reclamo proposto dal xxx, pur nella sussistenza di dubbi circa la veridicità della certificazione proveniente dall’Istituto Tecnico Commerciale paritario “E. Fermi”, in assenza di proposizione di querela di falso ovvero di dichiarazione di intenti circa la futura presentazione, deve, limitatamente alle domande dal reclamante spiegate e di cui ai superiori punti C) ed F) ed in parte A) delle conclusioni sopra riportate, essere accolto. Occorre innanzi tutto rilevare come la norma in contestazione, il punto “(1) delle note alla tabella di valutazione” di cui al D.M. 640/2017, che individua quali siano i servizi pregressi valutabili al fine dell’attribuzione del punteggio, così reciti: <<Il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta [...]>>. La norma, evidentemente, non valorizza in alcun modo il versamento di contribuzione, tale versamento potendo, al più, valere quale indice della corresponsione o meno della retribuzione per il servizio prestato. Ora, reputa l’odierno Collegio giudicante come la suddetta norma valorizzi, al fine dell’attribuzione del punteggio, sia il <<Il servizio [...] effettivamente prestato>>, da un lato, sia, dall’altro, il servizio non effettivamente prestato che sia comunque connesso ad una nomina ovvero ad un contratto e, inoltre, che sia stato comunque retribuito, avendo la seconda opzione contemplata dalla norma in commento la funzione di consentire, giustamente, di riconoscere un punteggio al lavoratore che non abbia avuto la possibilità di prestare effettivo servizio perché impossibilitato in conseguenza, ad esempio, di malattia, maternità, licenziamento poi dichiarato illegittimo, ecc. Ciò chiarito quanto al significato della norma sopra commentata, deve essere rilevato, quanto al valore di atto pubblico della certificazione rilasciata dall’Istituto Tecnico Commerciale paritario “E. Fermi”, come questa sia del tutto incontroversa tra le parti, tanto che parte reclamata pare ritenere scontata l’effettuazione da parte del ROMEO del servizio presso il suddetto istituto; ed infatti il MIUR, nell’affermare l’inutilità dimostrativa della certificazione qui in commento, evidenzia come presupposto di riconoscimento del punteggio sia il fatto che il dipendente abbia anche ricevuto, per il servizio effettivamente prestato, la retribuzione. In ogni caso, quanto al valore quale atto pubblico della certificazione qui in esame, reputa il Collegio la correttezza delle



valutazioni del Reclamante. Correttezza che condotta alle sue estreme conseguenze, lo si afferma qui in via del tutto incidentale, in ipotesi di false certificazioni, comporterà la consumazione, anche per il concorrente esterno (il mandante, per intenderci), del reato di cui agli artt. 48 e 476 cp.. Ora, posto quanto sopra, deve essere evidenziato come la suddetta certificazione, in assenza di sua contestazione da parte del MIUR nella forme della proposizione della querela di falso, qui neppure accennata l'intenzione di proporla, sia dotata di efficacia dimostrativa privilegiata. Efficacia dimostrativa privilegiata che consente di superare ogni elemento di carattere indiziario (omesso versamento di contributi, assenza di allegazione da parte del reclamante circa l'aver percepito una retribuzione, assente risposta da parte dell'istituto Tecnico Commerciale paritario "E. Fermi" alle richieste di chiarimenti inoltrate dal MUIR) tale da far dubitare dell'effettività del servizio reso dal ROMEO, per tre ore alla settimana, nel corso degli A.S. 2014/2015, 2015/2016 e 2016/2017. Pertanto non vi possono essere dubbi, oggi, che il ROMExxx abbia prestato servizio presso l'istituto Tecnico Commerciale paritario "E. Fermi" nel corso dei suddetti anni e che lo stesso abbia diritto, poiché anche su tale aspetto non vi è contrasto tra le parti, a conseguire il punteggio dallo stesso richiesto e allo stesso inizialmente riconosciuto. A conseguenza di quanto sopra, deve essere affermata anche la verosimile sussistenza del diritto dal ricorrente azionato ad essere reintegrato, con ripristino della retribuzione, nel posto di lavoro. Essendo in definitiva verosimile, per le finalità cautelare qui perseguite, la sussistenza dei diritti contemplati dalle domande dal reclamante avanzate e di cui alle sopra riportate lettere C), F) e, limitatamente alla seconda parte, A). Non accoglibili, non potendo essere oggetto di provvedimento cautelare pretese di mero accertamento ovvero di condanna al pagamento di somme di denaro, per queste mancando peraltro anche il requisito del pericolo nel ritardo, le domande di cui ai sopra riportati punti A), prima parte, B), D), E) e G). Quanto al pericolo nel ritardo, pienamente condivisibili, ed alle stesse si rimanda, sono le considerazioni sviluppate dal reclamante, nel corpo del proprio atto introduttivo del giudizio, essendo qui sufficiente rilevare come, ad anno scolastico oramai terminato e a termine di efficacia del contratto di lavoro oramai prossimo (30/6/2020), certamente il xxx potrebbe patire un pregiudizio difficilmente ristorabile in futuro per effetto della mancata stipulazione di successivi contratti di lavoro, seppur a termine, in conseguenza del minore punteggio che gli vorrebbe riconoscere in MIUR in conseguenza dei decreti oggi dal reclamante "impugnati". Quanto alle spese di lite, trattandosi qui di procedura cautelare promossa in corso di causa, le stesse non potranno che essere liquidate dal giudice del giudizio principale. **Pqm** In accoglimento del reclamo proposto da xxx xxx avverso l'ordinanza pronunciata dal Tribunale di Vicenza in data 20/4/2020, entro il procedimento rubricato al n. 39/2020, sub 1, RG lav., revoca il provvedimento cautelare reclamato e, per l'effetto, ordina al convenuto/reclamato MIUR, l'immediato inserimento, a pieno titolo, del reclamante xxx, nelle graduatorie d'istituto del personale ATA per il triennio 2018/2021, con il punteggio corretto: profilo AA punti 9,75, profilo AT punti 9,75 e profilo CS punti 15,55, ed inserendolo nella posizione corrispondente al punteggio effettivamente spettante, per il periodo di validità dell'anno scolastico 2019/2020 ed inoltre conseguentemente ordina all'Amministrazione reclamata di reintegrare il signor xxx, sul posto di lavoro, presso l'istituto Comprensivo 1 – Bassano del Grappa, Piazzale Trento n. 21 – 36061 Bassano del Grappa (VI) sino al termine (30/6/2020) di efficacia del contratto di lavoro tra le parti sottoscritto; ordina infine all'Amministrazione reclamata, di provvedere, al raggiungimento del termine suddetto, di provvedere all'incrementato del punteggio dal reclamante xxx per effetto del servizio svolto ovvero che avrebbe dovuto svolgere nel periodo intercorrente dal 24/9/2019 al 30/6/2020".

La recentissima **Sentenza n. 226/2020** emessa in data **22.06.2020**, dal **Tribunale di Treviso**, in funzione di Giudice del Lavoro, nella persona del dott. Filippo Giordan, ha statuito:

"L'amministrazione ha certamente il potere/dovere di effettuare i dovuti controlli sulle dichiarazioni contenute nella domanda di inserimento nelle graduatorie d'istituto, anche in relazione all'estratto contributivo (tale controllo non è escluso da alcuna norma; v, anzi, art. 71, comma 1 del DPR n. 445/2000: "le amministrazioni procedenti sono tenute ad effettuare



idonei controlli, anche a campione, in tutti i casi in cui sorgono fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive...”; v. pure a conferma l’art. 7 del DM n. 640/2017). A seguito dei controlli effettuati, nel caso di specie, è emersa l’irregolarità contributiva in relazione ai servizi dichiarati come svolti dal ricorrente presso l’Istituto Tecnico Cavour di Corigliano calabro negli anni 2003/04 e 2004/2005. Nel contempo, il ricorrente ha prodotto documentazione (contratti di lavoro e certificati di servizio) diretti ad attestare l’esistenza dei rapporti di lavoro e l’“effettività” dei relativi servizi. Di contro, l’amministrazione resistente si è limitata a rilevare che non sono stati versati dall’Istituto i contributi previdenziali riferibili a tali periodi lavorativi ed ha rilevato come non sia stato possibile avere ulteriori riscontri circa l’effettività dei servizi resi (anche tenuto conto dell’incendio che ha distrutto la documentazione relativa al personale in servizio, come comunicato dall’USR Calabria, cfr. doc. 8 MIUR). Sulla base di tali presupposti, l’amministrazione ha valutato quei servizi come non effettivamente prestati ed ha decurtato il punteggio attribuito al ricorrente, non riconoscendo i servizi resi presso l’Istituto Cavour di Corigliano Calabro. I controlli che l’amministrazione deve svolgere, sono esclusivamente funzionali alla verifica della veridicità delle dichiarazioni rese in domanda, come, peraltro, si ricava dall’art. 7.4 del D.M. n. 670/17 secondo cui “Nei casi e con le modalità previste dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 28.12.2000, n. 445 sono effettuati i relativi controlli in merito alle dichiarazioni degli aspiranti”. Conseguentemente, ai fini del riconoscimento del punteggio connesso allo svolgimento di servizi presso scuole non statali, il controllo deve essere volto alla verifica dell’effettivo svolgimento del servizio dichiarato in domanda. Il mancato versamento dei contributi previdenziali può costituire un indizio del mancato svolgimento dei servizi dichiarati ma, in sé e per sé considerato non è sufficiente come prova, tanto più nel caso di specie in cui: a) il ricorrente ha dimesso documentazione attestante il contrario; b) il fallimento della società che gestiva la scuola non statale (circostanza allegata dal MIUR) dimostra le difficoltà economiche della società in questione che, proprio per questo, potrebbe aver omesso il versamento dei contributi previdenziali all’INPS pur in presenza di servizi regolarmente resi dal ricorrente. Neppure può giovare all’amministrazione il fatto che il ricorrente non avesse compilato la sezione I, lett. M della domanda posto che la stessa nota 17 dell’allegato D/2 del D.M. n. 640/17 (cioè il modello di domanda), prevede che “qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali l’aspirante deve dichiarare (sezione I, lett. M) che sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni vigenti in materia”. Come si vede, la nota non prevede di dichiarare “SE” sia stata assolta la prestazione contributiva ma impone di dichiarare “CHE” sia stata assolta. Pertanto, in mancanza di versamento dei contributi, il ricorrente non avrebbe potuto, se non a pena di falsità, dichiarare il regolare assolvimento dell’obbligo contributivo da parte del datore di lavoro. Correttamente, dunque, il campo non è stato compilato. Ma ciò non significa che il servizio non sia stato svolto presso l’istituto paritario e, come già sopra evidenziato, è lo svolgimento o meno della prestazione lavorativa presso la scuola paritaria ed essere l’elemento dirimente ai fini dell’attribuzione del relativo punteggio. D’altro canto, come ha avuto modo di rilevare anche Trib. Milano, sez. lav., n. 229/19, in analogo contenzioso, “diversamente opinando, un inadempimento imputabile alla responsabilità di terzi pregiudicherebbe le legittime aspettative del lavoratore”. Quanto poi alla documentazione dimessa dal ricorrente (in particolare le certificazioni di servizio), si deve rilevare che il MIUR non ne ha specificamente contestato la conformità agli originali, ma si è limitato a sostenere che sarebbero privi di valore probatorio in quanto documenti sottoscritti dal sig. Giovanni Mangone, nella sua qualità di dirigente scolastico (rectius, coordinatore delle attività educative e didattiche) e non dal legale rappresentante della società che gestiva la scuola non statale. Si deve, tuttavia, ritenere che anche il coordinatore delle attività educative e didattiche - figura per molti versi assimilabile all’ex preside di scuola statale - potesse rilasciare delle attestazioni di servizio e, d’altro canto, non emergono elementi per affermare con certezza che il sig. Mangone fosse privo di tale potere. Solo genericamente il Ministero ha poi messo in dubbio la qualità di dirigente scolastico / coordinatore delle attività educative e didattiche del sig. Mangone, atteso che non ha indicato chi altri ricoprisse tale ruolo presso l’Istituto Tecnico Cavour. Non vi sono poi ulteriori circostanze significative e contrarie che possano smentire l’effettività del servizio svolto dal ricorrente (ad esempio il



MIUR non ha documentato o anche solo allegato di aver effettuato controlli sulla posizione del ricorrente – con riferimento al periodo in contestazione – presso il Centro per l'Impiego o presso l'amministrazione finanziaria con esito negativo). Per le suesposte ragioni, il ricorso merita accoglimento. Le spese di lite, anche della fase cautelare, seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo. Non ricorrono i presupposti per la condanna per lite temeraria a carico del MIUR considerando la peculiarità delle questioni oggetto di giudizio e l'esistenza di orientamenti giurisprudenziali contrastanti. **P.Q.M.** Il Giudice del Lavoro del Tribunale di Treviso, disattesa ogni altra domanda, eccezione e difesa, definitivamente pronunciando, così provvede: - accerta l'illegittimità del provvedimento n. 566 del 4.07.2019 emesso dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo di Villorba e Povegliano nella parte in cui ha decurtato il punteggio complessivamente assegnato al ricorrente nelle graduatorie di circolo e di istituto non riconoscendo lo specifico punteggio – in origine assegnato – relativo ai servizi da questi resi negli aa.ss. 2003/04 e 2004/2005 presso l'Istituto tecnico commerciale "Cavour" di Corigliano Calabro Scalo; - Condanna l'amministrazione a collocare il ricorrente nella corretta posizione nella graduatoria di istituto, riconoscendo il punteggio di cui sopra, oltre a quello medio tempore maturato; - Condanna l'amministrazione convenuta al pagamento delle spese di lite che si liquidano in complessivi Euro 3.000 oltre accessori di legge".

Ancora diversi Tribunali Italiani con numerose Ordinanze e/o Sentenze, si sono espressi in modo positivo accogliendo i ricorsi proposti del personale ATA (**Tribunale di Padova, Ordinanza relativa al ricorso n. 836/2019; Tribunale di Vicenza, Verbale di prima udienza n. 2572/2019 del 18.07.2019; Tribunale di Milano, Ordinanza relativa al ricorso n. 1304/2018; Tribunale di Forlì, Sentenza dell'1.10.2019; Tribunale di Venezia, Sentenza n. 772/2019 dell'11.12.2019; Tribunale di Padova, ordinanza n. 4014/2019 del 20.06.2019; Tribunale di Latina, ordinanza del 3.9.2019 – Ricorso n. 2298/2019-1).**

In data **10.01.2020**, il **Tribunale di Padova, sez. Lavoro, Giudice dott. Francesco Perrone, con Ordinanza di accoglimento totale n. 27/2020**, ha statuito che:

"il ricorrente in data 16.10.2017 presentava domanda di inserimento nelle graduatorie di circolo e di istituto di terza fascia per triennio 2017-2019 per il personale ATA, con la quale dichiarava di aver svolto servizio come assistente amministrativo negli aa.ss. 1994/1995, 1995/1996, 2002/2003, 2003/2004, 2004/2005, presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro (CS), Via Metaponto n. 19 (Doc. 1). - sulla base di titoli culturali posseduti e servizi svolti, gli veniva attribuito il punteggio di 32,6 per la graduatoria di assistente amministrativo, il punteggio di 11,8 per la graduatoria di assistente tecnico e il punteggio di 14,4 per quella di collaboratore scolastico. Pertanto, a far data dal 2017 veniva inserito nella graduatoria di istituto di terza fascia per assistente amministrativo, punteggio 32,6, nella graduatoria di assistente tecnico (punteggio 11,8) e in quella di collaboratore scolastico, punteggio 14,4, come risulta documentato dal prospetto dei punteggi totali suddivisi per profilo professionale (Doc. 2) e dalle graduatorie di istituto, sempre suddivise per profilo professionale, (Doc. 3); - il ricorrente quindi sottoscriveva con l'I.S.S. "Rolando da Piazzola" contratto di lavoro a tempo determinato in qualità di personale A.T.A. supplente fino al termine delle attività didattiche con decorrenza dal 13.09.2018 e cessazione al 30.06.2019 per n. 36 ore settimanali, (Doc. 5); - tuttavia, in data 18.02.2019 veniva comunicato al ricorrente dal Dirigente Scolastica dell'I.S. "Rolando da Piazzola" l'avvio del procedimento amministrativo ai sensi e per gli effetti degli artt. 6 e 7 della Legge n. 241/1990 e s.m.i., in relazione a presunti accertamenti sul controllo delle regolarità in materia di autocertificazioni previsti dagli artt. 71 72 del D.P.R. n. 445/2000, posto che, sempre a detta del Dirigente Scolastico firmatario, si sarebbe resa necessaria una "rideterminazione del punteggio nella graduatoria di circolo e d'Istituto di III^ fascia personale A.T.A. disciplinate dal D.M. 640/2017 e in particolare dell'art. 7 comma 5 e comma 7 ed eventuale risoluzione del contratto prot. 6784/3 del 13/09/2018; ciò per aver rilevato che sono stati erroneamente attribuiti punteggi per servizi non valutabili e dichiarati



dalla Signoria Vostra nella graduatoria sopra indicata presentata presso l'Istituto Belzoni di Padova", (Doc. 6); - il ricorrente quindi depositava in data 28.2.2019 avanti l'Ufficio del Dirigente Scolastico "I.I.S. Rolando da Piazzola" le proprie osservazioni (Doc. 7) alla nota prot. n. 926/3.1.b del 18.02.2019, (cfr. Doc.5), allegando alla stessa certificazioni in copia autentica dei servizi resi presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro (CS), Via Metaponto n. 19; - in data 18.3.2019, il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. "Rolando da Piazzola" notiziava il ricorrente dell'apertura di un procedimento disciplinare a suo carico con Contestazione di addebiti ai sensi dell'art. 55 bis del D.Lgs. n. 165/2001 (Doc. 8); - con successivo decreto del 2.7.2019, l'Ufficio per i Procedimenti Disciplinari sito presso l'Ufficio V – Ambito Territoriale di Padova decretava la sospensione del procedimento disciplinare fino alla definizione del procedimento in sede penale (Doc. 10). - con comunicazione prot. 1498/3.1.b del 18.3.2019 veniva notificata al ricorrente la rettifica del punteggio attribuito con convalida delle risultanze come ricalcolate dall'Amministrazione procedente, in particolare punteggio 6 per la graduatoria di assistente amministrativo, punteggio 6 per la graduatoria di assistente tecnico e punteggio 6 per quella di collaboratore scolastico (Doc. 11); - con comunicazione del 18.3.2019 prot. n. 1499/3.1.b, il Dirigente Scolastico dell'I.I.S. Rolando da Piazzola disponeva la risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con il ricorrente in qualità di collaboratore scolastico con decorrenza dal giorno 20.3.2019 (Doc. 12); rilevato che: - quanto al *fumus boni iuris*, deve essere preliminarmente chiarito che il licenziamento di cui è causa non è stato intimato per ragioni disciplinari, tanto che il relativo procedimento risulta tuttora sospeso nell'attesa della definizione del procedimento penale, bensì per la ragione oggettiva dell'omesso versamento della contribuzione da parte dell'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro. Ciò risulta esplicitato in modo sufficientemente chiaro nella nota del 18.3.2019 prot. n. 1499/3.1.b, la quale fa esclusivo riferimento alla rideterminazione del punteggio conseguita all'espunzione dei periodi di servizio non coperti da contribuzione (doc. 6); - ciò vale ad escludere dal *thema decidendum* ogni questione relativa ad eventuali false dichiarazioni rese dal ricorrente nella domanda amministrativa di inserimento in graduatoria; - in secondo luogo, il Ministero resistente non contesta che il ricorrente abbia effettivamente prestato servizio presso l'Istituto Tecnico Commerciale Cavour di Corigliano Calabro. Pertanto, la legittimità dell'operato del MIUR deve essere verificata esclusivamente alla luce della necessità del requisito contributivo ai fini della maturazione di punteggio utile ai fini del collocamento in graduatoria; - a tale riguardo, in materia di elaborazione delle graduatorie d'istituto di terza fascia, l'allegato A al D.M. n. 640/2017, recante la "Tabella di valutazione dei titoli culturali e di servizio della terza fascia delle graduatorie di istituto del personale A.T.A.", dispone, al punto F), che "qualora il servizio sia stato prestato in scuole non statali paritarie, in scuole dell'infanzia non statali autorizzate, in scuole parificate, convenzionate, sussidiarie o sussidiate, in scuole di istruzione secondaria o artistica non statali pareggiate, legalmente riconosciute, il punteggio assegnato al servizio è ridotto della metà"; - considerato il tenore letterale del D.M. n. 640/2017, il testo normativo non fa dipendere dalla regolarità contributiva per i periodi di servizio prestati l'attribuzione all'iscritto alla graduatoria di terza fascia del punteggio relativo ai periodi di servizio prestati presso scuole paritarie. In questo senso già si è espresso il Tribunale di Padova, il quale ha ritenuto che "condizionare l'attribuzione del punteggio per il servizio prestato presso la scuola paritaria all'assolvimento dell'obbligo contributivo da parte della medesima significherebbe far ricadere l'eventuale inadempimento su un soggetto, il dipendente, che non ne è responsabile, in quanto estraneo al rapporto previdenziale (Tribunale di Padova – Ordinanza 15/5/2019); - ai sensi della legge applicabile, l'attribuzione del punteggio relativo a servizi prestati presso scuole paritarie dipende esclusivamente dal servizio prestato e non anche dalla regolarità contributiva. Detta interpretazione appare anche armonica con la ratio sottesa all'attribuzione di punteggi aggiuntivi ai collaboratori scolastici iscritti in terza fascia che abbiano maturato pregressi periodi di servizio presso scuole paritarie, vale a dire la valorizzazione della professionalità concretamente maturata dai lavoratori; - ciò vale anche in considerazione di quanto disposto dal D.M. n. 640/2017 al punto 1 delle note alla tabella di valutazione, il quale stabilisce, in forma alternativa, che "il servizio valutabile è quello effettivamente prestato o, comunque, quello relativo a periodi



coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione, anche ridotta”; - per contro, non può rilevare nel caso di specie quanto disposto dell’Ordinanza ministeriale n. 12 del 23/2/2009 nelle note alle tabelle di valutazione, le quali al punto 4 stabiliscono che “il servizio stesso può essere autocertificato e quindi valutato solo se sia stata assolta la prestazione contributiva prevista dalle disposizioni in materia (doc. 7), atteso che tale atto regolamentare si riferisce al diverso ambito dell’accesso ai ruoli provinciali. Pur sussistendo una analogia di ratio tra le due fattispecie, non è possibile estendere l’ambito operativo di una puntuale disposizione regolamentare contenuta in un atto ministeriale inapplicabile al caso di specie; - quanto al periculum in mora, il ricorrente è soggetto privo di occupazione, e non risulta allo stato che egli disponga di mezzi di sussistenza alternativi; - la domanda è pertanto accolta; - sono invece rigettate le domande risarcitorie trattandosi di fase cautelare; - il Ministero resistente è condannato a reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente, con retribuzione e riconoscimento giuridico ed economico dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, con relativa regolarizzazione previdenziale ed assistenziale; - le spese di lite sono compensate nella misura del 50% atteso l’equivoco quadro normativo che disciplina la materia. P.Q.M. Il Giudice, disattesa ogni diversa istanza: - condanna il Ministero resistente a reintegrare nel posto di lavoro la ricorrente, con retribuzione e riconoscimento giuridico ed economico del servizio dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva reintegrazione, con relativa regolarizzazione previdenziale ed assistenziale”.

Dello stesso tenore è la **Sentenza n. 205/2020 del 26.05.2020, emessa dal Tribunale di Padova, Sez. Lavoro, Giudice Dott. Francesco Perrone.**

A conferma della tesi positiva della richiamata Giurisprudenza, con **Sentenza n. 1205/2020 del 29.07.2020, il Tribunale di Milano, Sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa M. G. Cassia**, ha evidenziato che:

*“... non sussistono profili di contestazione in merito all’effettività della prestazione lavorativa svolta dalla ricorrente presso la scuola paritaria ... di Caserta; che l’effettivo svolgimento della suddetta attività lavorativa è, in ogni caso, attestato dal certificato di servizio (prot. n. 323 del 4/10/2017) rilasciato dal Dirigente amministrativo pro tempore ..., che in qualità di direttore di istituto scolastico legalmente riconosciuto riveste la qualifica di pubblico ufficiale; che conseguentemente il certificato prodotto dalla ricorrente ha valore di atto pubblico ed in quanto tale fa prova piena del rapporto di lavoro ai sensi degli artt. 2699 e 2700 c.c.. **Ritenuto che in relazione del mancato versamento dei contributi del ricorrente per il periodo lavorato presso la scuola paritaria ..., l’odierno giudicante condivide l’orientamento consolidato presso la giurisprudenza amministrativa, fatto proprio anche dal giudice ordinario e da questo stesso tribunale, secondo cui il mancato versamento dei contributi previdenziali può, tutt’al più, rappresentare elemento per valutare l’autenticità del rapporto dedotto ai fini dell’attribuzione del punteggio in graduatoria e non già costruire elemento di prova della mancata prestazione lavorativa, specie nei casi in cui – come quello in oggetto – l’effettività del servizio reso non è espressamente contestata (cfr., tra le altre Tribunale di Milano, sez. lavoro, sent. del 7/5/2019 n. 1098 e Tribunale di Treviso, sez. lavoro, ord. del 30.9.2019 n. 86);** siffatto orientamento risulta, peraltro, confermato dalla normativa attualmente vigente in materia di procedure di aggiornamento delle graduatorie di III fascia del personale ATA e, quindi, dal DM n. 647/2017 che, difatti, non fa riferimento alcuno all’assolvimento di obblighi contributivi limitandosi, piuttosto, a stabilire che laddove la prestazione lavorativa sia prestata in scuole non statali paritarie il punteggio assegnato al servizio ridotto alla metà nonché a precisare che il servizio valutabile sia soltanto quello effettivamente prestato o comunque quello relativo a periodi coperti da nomina o da contratto, per i quali vi sia stata retribuzione anche ridotta (v. nota 1 del DM n. 647/2017); ne consegue che anche laddove talune fonti di rango inferiore, quali le note in calce al modello di domanda di inserimento nelle graduatorie di istituto del personale ATA, prevedano – quale requisito necessario – l’assolvimento degli obblighi contributivi, il mancato adempimento degli stessi non è da solo*



idoneo a privare di effettività il servizio lavorativo prestato, il quale rimane pertanto valutabile ai fini delle graduatoria”.

In data **26.08.2020, il Tribunale di Pavia, sez. Lavoro, Giudice Dott.ssa Federica Ferrari** ha stabilito che:

“visto l’art. 700 cpc. Condanna il MIUR -Ufficio Scolastico Regionale per la Lombardia - in persona del Ministro pro-tempore, a rideterminare il punteggio della domanda di inserimento nella graduatoria degli aspiranti a supplenza – III Fascia personale ATA per il triennio 2018/2021 attribuendo a ... il punteggio per il servizio prestato quale assistente amministrativo presso il Liceo d’arte parificato “Fidia “di Serra San Bruno dal 9.1.2007 al 30.7.2007 e dal 4.9.2007 al 30.7.2008. fissa per la trattazione del giudizio ordinario, l’udienza di discussione del 1.12.2020 ore 11 alla quale le parti sono tenute a comparire personalmente, ricordando in particolare al/i convenuto che ha l’onere di costituirsi almeno dieci giorni prima dell’udienza mediante deposito telematico di una memoria difensiva nella quale devono essere proposte, a pena di decadenza tutte le eccezioni non rilevabili d’ufficio, nonché tutte le sue difese, ivi compresa l’indicazione dei mezzi di prova”.

In data **16.09.2020, il Tribunale della Spezia, sez. Lavoro, Giudice dott. Marco Viani, ha pronunciato Sentenza n. 182/2020**, statuendo:

Deve peraltro prendersi atto che è in atti certificazione rilasciata dall’Istituto Voltaire in cui si dà atto che la xxx ha prestato servizio come collaboratore scolastico, nei periodi sopra indicati, e non risulta prodotta querela di falso nonostante la certificazione rilasciata dalla scuola paritaria sia atto pubblico (si veda Cass. pen., 22.7/22.9.2015 n. 38466). Ora, il DM 30.8.2017 n. 640 prevede (allegato A, lettera F) la valutabilità del servizio prestato presso scuole paritarie, con riduzione alla metà. La disposizione non prevede che il servizio debba essere prestato a titolo di lavoro subordinato. D’altra parte, la ratio della norma è evidentemente quella di riconoscere rilievo all’esperienza specifica maturata dal lavoratore, esperienza che ne accresce la professionalità, e la tipologia del contratto in forza del quale il servizio viene svolto appare a tal fine del tutto irrilevante, sicché non appare neppure possibile introdurre una limitazione come quella voluta dall’amministrazione in via interpretativa. Nel medesimo senso si vedano le pronunce di Trib. Milano, 2.10.2019 n. 2170, e, con riferimento a diverso ma analogo decreto ministeriale, di TAR Abruzzo, 20.11.2014 n. 813, entrambe prodotte da parte ricorrente. A questo punto, una volta che, come nel caso di specie, sia pacifico, per mancata contestazione, che il servizio è stato prestato a favore di una scuola paritaria, appare altrettanto irrilevante che il rapporto giuridico si sia svolto con un altro soggetto (circostanza che, fra l’altro, la ricorrente oggi contesta). Il mancato versamento dei contributi, poi, appare del tutto privo di rilievo. Non soltanto, infatti, la norma non fa menzione del regolare adempimento degli obblighi contributivi, ma da un lato tale versamento è irrilevante al fine di riconoscere un’esperienza specifica del lavoratore, dall’altro non è neppure a lui imputabile. Ne consegue che la rettifica non era legittima e che la ricorrente ha diritto al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio presso l’Istituto Voltaire di Napoli, nei periodi sopra indicati. La ricorrente ha anche diritto, a titolo risarcitorio, alle retribuzioni perdute per effetto della risoluzione che è derivata dalla illegittima rideterminazione del punteggio, nella misura non contestata di € 800,00 mensili per il periodo fra la risoluzione e il 30.6.2019, oltre accessori di legge. Le spese, liquidate come da dispositivo (DM 55/14 s.m.i., tabella lavoro, assenza di fase istruttoria, valore indeterminabile, riduzione sui valori medi per la semplicità della procedura), seguono la soccombenza. Pqm definitivamente pronunciando, dichiara che la ricorrente ha diritto, nei sensi di cui in motivazione, al riconoscimento del punteggio corrispondente al servizio prestato presso l’Istituto “Voltaire” di Napoli nella misura inizialmente riconosciuta; condanna il Ministero convenuto, in persona del Ministro pro tempore, a pagare alla ricorrente le retribuzioni perdute, nella misura di € 800,00 mensili, per il periodo fra la risoluzione e il 30.6.2019, oltre rivalutazione monetaria o interessi legali se maggiori dalla maturazione, e a rifonderle le spese di lite”.



La recentissima **Sentenza 80/2021 del 17.03.2021, del Tribunale di Pavia**, stabilisce che: “... l’omesso versamento dei contributi da parte dell’istituto d’Arte Fidia sas di Licata Igor di Serra San Bruno (Vibo Valentia) non è imputabile alla ricorrente che non deve rispondere del comportamento illecito delle scuole ove ha prestato servizio retribuito. Il MIUR ha contestato soltanto genericamente il certificato che attesta l’effettiva esecuzione del servizio e di tale contestazione il Giudice non tiene pertanto conto. **Dichiara** per la causale di cui in motivazione l’illegittimità del decreto n. 0008807 del 10/12/18 del Dirigente Scolastico dell’Istituto Comprensivo di Villanterio di rettifica del punteggio della ricorrente e del decreto prot. n.0008703 in data 13/12/2018 del Dirigente Scolastico dell’IC di Belgioioso di risoluzione del contratto di lavoro a tempo determinato stipulato con la ricorrente a far data dal 14/12/2018 e conseguentemente **Ordina** ai convenuti ciascuno per le proprie competenze, di ripristinare il punteggio inizialmente indicato nella graduatoria di istituto incrementato con quello conseguito con la conclusione del contratto al 30/06/2019 con ogni conseguenziale provvedimento. **Condanna** Il Miur va condannato a risarcire alla parte ricorrente il danno quantificato in misura pari alle retribuzioni che la parte ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata del contratto (14/12/18) sino alla scadenza del contratto (30/06/2019), oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto al saldo. **Condanna** Il Miur a rifondere alla parte ricorrente le spese di giudizio”.

Inoltre si evidenzia la **recentissima Sentenza n. 804/2024 del 9.5.2024, del Tribunale di Tivoli, sez. Lavoro, Giudice dott.ssa Giorgia Busoli**, che ha statuito:

“Giova in primo luogo osservare che l’Amministrazione convenuta, con i decreti di rettifica allegati al ricorso, non ha contestato l’effettivo svolgimento, da parte della ricorrente, dei periodi di servizio prestati dalla ricorrente dal 01/10/2019 al 30/04/2020 e dal 05/10/2020 al 22/04/2021, in qualità di assistente amministrativo, presso la scuola paritaria “Montessori” di Montesarchio (BN), limitandosi a rilevare l’omessa apertura, in relazione a tali periodi, di una posizione assicurativa presso l’INPS.

Secondo l’amministrazione convenuta, tali periodi di servizio, in quanto privi di contribuzione, non sarebbero validi ai fini della determinazione del punteggio nelle graduatorie di istituto.

Pertanto, la stessa amministrazione ha proceduto alla rideterminazione del predetto punteggio, non attribuendone di conseguenza alcuno neanche per il servizio prestato dal 06/12/2021 al 21/01/2022 nel profilo di assistente amministrativo presso l’Istituto Comprensivo di Monterotondo, in quanto prestato di fatto e non di diritto (D.M.50 del 03/03/2021 art.6 comma 13 e 15).

Come già osservato nell’ordinanza ex art. 700 c.p.c., tale prospettazione non appare condivisibile.

Giova infatti considerare, come pure rilevato da copiosa e condivisibile giurisprudenza di merito (cfr., ex plurimis, Corte di appello di Milano sent. n. 739/2021; Trib. di Roma sent. del 7.10.2020), che l’assolvimento dell’onere contributivo nei rapporti di lavoro dipendente attiene al rapporto assicurato, trattandosi di obbligo posto a carico della parte datoriale che si avvale della prestazione lavorativa del dipendente ed a favore dell’ente previdenziale.

Pertanto, il fatto che il datore di lavoro abbia omesso di versare i contributi previdenziali nel periodo in cui lo stesso ha fruito della prestazione lavorativa non può certamente comportare il disconoscimento del servizio prestato dal lavoratore, non potendo farsi ricadere sul terzo prestatore di lavoro, estraneo all’obbligazione contributiva, le conseguenze dell’inadempimento del datore di lavoro.

Peraltro, occorre evidenziare come la normativa in materia di formazione delle graduatorie in esame (d.m. 50 del 3.3.2021) non preveda, quale condizione per il riconoscimento del servizio svolto presso la scuola non statale, l’accertamento del versamento dei contributi previdenziali, facendosi riferimento, ai fini della valutazione dei titoli, al solo servizio effettivamente prestato”.



oooOOOooo

Per quanto sopra ne discende che i certificati di servizio rilasciati dal Liceo Linguistico paritario “Virgo Fidelis” di Trebisacce (CS) i suddetti rivestono una fede privilegiata che avrebbe dovuto essere confutata mediante querela di falso.

Non essendo avvenuto tutto questo, il valore fidefacente dei certificati di servizio prodotti non può essere messo in discussione e, di conseguenza, il provvedimento impugnato risulta illegittimo nella parte in cui omette di considerarlo, pur potendone valutare i contenuti e la portata a fronte di risultanze **“contrarie”** non dotate del medesimo valore **(Tar Campania Sentenza n. 7386/2018).**

Infatti nell'attuale **Sistema Nazionale d'Istruzione (previsto dalla legge n. 62/2000)**, le scuole paritarie assolvono ad un servizio pubblico e possiedono l'abilitazione a rilasciare titoli aventi valore legale. I soggetti che organizzano, dirigono o svolgono attività didattiche e non nei predetti istituti hanno al pari di coloro che a tali comiti adempiono presso le scuole statali, la qualifica di pubblici ufficiali **(cfr. Cass. Pen. Sent. 15367/2014, Cass. Pen. Sent. N. 28466/2015).**

FUMUS BONI IURIS

Come già precisato nelle premesse, nonché nei motivi di diritto, nella fattispecie *de quo* è chiaramente ravvisabile l'illegittimo, quanto arbitrario, comportamento posto in essere dall'Amministrazione resistente.

Tale condotta si traduce in un pregiudizio imminente e irreparabile (c.d. *periculum in mora*) idoneo a giustificare il ricorso alla presente procedura d'urgenza.

Occorre, a tal riguardo, sottolineare che la privatizzazione del pubblico impiego, ex D. Lgs. n. 29 del 1993, ora D. Lgs. n.165 del 2001, “Norme generali sull’ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche” ha definito nel rapporto di lavoro una parità tra le parti che esclude ogni iniziativa unilaterale, in capo al datore di lavoro, volta appunto a modificare o revocare il contratto.

Afferma, altresì, il comma 4 dell’art. 8 del dm 131/2007 le fattispecie sanzionatorie “non si applicano o vengono revocate ove i previsti comportamenti sanzionabili siano dovuti a giustificati motivi suffragati da obiettiva documentazione”.

E' evidente che il licenziamento impedisce al ricorrente di svolgere la propria attività lavorativa privandolo della giusta retribuzione di cui agli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.. La necessità di provvedere in via d'urgenza, senza poter aspettare i tempi del giudizio di merito, emerge dal fatto che il ricorrente dovrà presentare domanda di inserimento nelle graduatorie per il triennio 2024/2027, che sarà pubblicata il 28 maggio 2024, altrimenti il ricorrente non può più accedere presso pubbliche amministrazioni come previsto dal D.P.R. 9.5.1994 n. 487.

La giurisprudenza in materia costantemente afferma che: “il comportamento illegittimo della p.a. in tal casi determina un grave danno da perdita di chance, intesa quale lesione attuale all'integrità del patrimonio connessa alla valutazione della probabilità perduta di conseguire l'utilità attesa ovvero il lavoro “Sussiste pertanto il *periculum in mora* in quanto il ricorrente in riferimento all'anno entrante NON POTRA' formulare ulteriore domanda di inserimento/aggiornamento, sicchè una decisione nel merito della controversia frusterebbe il suo diritto al reinserimento non risarcibile per equivalente.

Sull'illegittimità del depennamento si richiama quanto, “più volte affermato dalla Suprema Corte **(Cass. n. 22798 del 2012)** deve escludersi la configurabilità in astratto



di qualsivoglia automatismo nell'irrogazione di sanzione disciplinari, specie laddove queste consistano nella massima sanzione, permanendo il sindacato giurisdizionale sulla proporzionalità della sanzione rispetto al fatto addebitato. Questa Corte, inoltre, ha affermato che la giusta causa di licenziamento deve rivestire il carattere di grave negazione degli elementi essenziali del rapporto di lavoro e, in particolare, dell'elemento fiduciario, dovendo il giudice valutare, da un lato, la gravità dei fatti addebitati al lavoratore, in relazione alla portata oggettiva e soggettiva dei medesimi, alle circostanze nelle quali sono stati commessi e all'intensità del profilo intenzionale, dall'altro la proporzionalità fra tali fatti e la sanzione inflitta, per stabilire se la lesione dell'elemento fiduciario, su cui si basa la collaborazione del prestatore di lavoro, sia tale, in concreto, da giustificare la massima sanzione disciplinare; quale evento "che non consente la prosecuzione, anche provvisoria del rapporto di lavoro", la giusta causa di licenziamento integra una clausola generale, che richiede di essere concretizzata dall'interprete tramite valorizzazione dei fattori esterni relativi alla coscienza generale e dei principi tacitamente richiamati dalla norma (**Cass. n° 6498 del 2012**) (**cfr. Cass. Civ. sez. lav. n° 18858/2016**).

È altresì manifesto il danno irreparabile e grave per il ricorrente consistente nella rilevanza decisiva della necessità di evitare che, nelle more del giudizio di merito, possano essere minacciati da un pregiudizio irreparabile i diritti della persona connessi alla posizione sociale e familiare acquisita dal lavoratore nel luogo di lavoro. Il ricorso quindi, va accolto anche perché nella specie è palese il concorso del requisito del *periculum*.

Al riguardo giova sottolineare che la giurisprudenza di merito propende per la necessaria verifica dell'esistenza concreta ed attuale, di uno specifico *periculum in mora* discostandosi da quelle decisioni giurisprudenziali che in passato ritenevano il requisito *de quo* presente nella maggioranza dei casi, tenuto conto del disagio insito naturalmente in certe vicende del rapporto di lavoro (quali licenziamenti, trasferimenti, procedimenti disciplinari) che, inevitabilmente, erano fonte di disagio più o meno grave, in particolare per quello che è considerato il contraente debole.

E' superfluo evidenziare che il decreto di licenziamento disciplinare esclusione, **secondo quanto disposto dal DPR 9.5.1994 n. 487, il ricorrente non può più accedere ad impieghi presso pubbliche amministrazioni, nonché** alle graduatorie di terza fascia d'istituto, per il personale ATA, per il triennio 2024/2027, sta determinando un grave ed irreparabile danno a carico del ricorrente. Già per quanto esposto nella premessa di fatto e nei motivi di diritto del presente giudizio, il *periculum in mora*, ovvero il pregiudizio imminente e irreparabile derivante dall'attesa della definizione del giudizio di merito, sussiste in modo particolare ed evidente, atteso che il ricorrente vede anche leso il suo diritto al riconoscimento del punteggio maturato ed il suo diritto al lavoro (tutelato ex art. 4 Cost).

Nel caso che ci occupa si profilano due significative emergenze che rendono improcrastinabile approntare una tutela immediata.

Lo stato di disoccupazione in cui versa il ricorrente e la conseguente privazione dell'unico sostegno economico, rappresentato appunto dalla retribuzione, arrecano un pregiudizio irreparabile ai fondamentali diritti del lavoratore, connessi con l'attualità della prestazione lavorativa, quali il diritto ad una esistenza libera e dignitosa assicurato dalla percezione della retribuzione, il diritto all' esercizio e miglioramento delle proprie capacità professionali.

PERICULUM IN MORA

Il danno conseguito dal ricorrente è grave poiché integra la perdita di una occasione



lavorativa immediata, in quanto è stato il 28 maggio 2024 sarà pubblicato in nuovo decreto ministeriale per l'aggiornamento delle graduatorie d'istituto per il personale ATA, perché il non annullamento o sospensione dei decreti impugnati, come specificato in narrativa, non potrà aggiornare nessuna graduatoria.

Il danno è altresì irreparabile, considerato che la mancata inclusione corretta nella graduatoria del triennio 2024/2027 comporterà al ricorrente, nelle more della definizione del giudizio di merito, la perdita di concrete “*chances*” lavorative con le inevitabili ripercussioni, negative sotto il profilo economico e giuridico (mancata progressione nelle future graduatorie).

Non è vano precisare, peraltro, che la perdita di occasioni lavorative con le prerogative di stabilità e tutela ad esse inerenti, incide negativamente sulle scelte della persona, rilevando non solo sotto il profilo economico ma altresì nella sfera psichica ed affettiva ed andando ad incidere sulla qualità di vita di relazione ed anche sullo stato di salute.

oooOOOooo

Si chiede dunque, volersi disporre, anche a mezzo di decreto da emettersi ***inaudita altera parte***, l'immediata sospensione dei seguenti decreti, per tutti i fatti narrati:

A. Annullamento del [decreto prot. 9289/U del 11.10.2021](#), emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco relativo alla rettifica del punteggio.

B. Annullamento del [decreto prot. 9298/U del 11.10.2021](#), emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, che ha effettuato la risoluzione del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021.

C. Annullamento Sospendere dell'efficacia e/o annullare, dichiarare nullo, Illegittimo o se il caso disapplicare il decreto di risoluzione anticipata del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021.

D. Disporre il riconoscimento ai fini giuridici il [servizio svolto](#) dal ricorrente presso il l'Istituto Paritario “Padre Pio” di Caserta, in qualità di Assistente Amministrativo, A.S. 2018/2019 dal 01.09.20218 al 31.08.2019 e nell'A.S. dal 01.09.2019 al 31.08.2020.

oooOOOooo

Tanto premesso, il ricorrente, rappresentato e difeso come in epigrafe,

CHIEDE

All.mo signor Giudice designato presso il **Tribunale Civile di Pavia**, in funzione del **Giudice del Lavoro**, ritenuta la propria competenza e la sussistenza del *fumus boni iuris* e del *periculum in mora* così come riportato in ricorso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 104, 700 e 669 bis e ss. c.p.c. Voglia, con **decreto inaudita altera parte**, o in subordine fissata l'udienza di comparizione delle parti accogliere le seguenti

CONCLUSIONI

EMETTERE DECRETO INAUDITA ALTERA PARTE, O NELLA FASE CAUTELARE EX ART. 700 C.P.C., OPPURE NELLA LA FASE DI MERITO EX ART. 414 C.P.C.

Per tutti i fatti sopra esposti, in subordine, previa fissazione di udienza ad hoc, accertata la sussistenza del ***fumus boni iuris*** e del ***periculum in mora***:



ACCERTARE e DICHIARARE E RITENERE E/O ILLEGITTIMO il decreto prot. 9289/U del 11.10.2024, emesso dall'Istituto Comprensivo Statale di Binasco relativo alla rettifica del punteggio.

SOSPENDERE l'EFFICACIA e/o ANNULLARE, DICHIARARE NULLO. ILLEGITTIMO o se il caso **DISAPPLICARE** il [decreto prot. 9298/U del 11.10.2021 di risoluzione anticipata](#) del contratto di lavoro prot. 8478 del 22.09.2021 a far data dal 10.10.2021.

RECUPERARE il punteggio ai fini giuridici del servizio prestato dal 20.09.2021 al 10.10.2021 (data di [risoluzione anticipata del contratto](#)) e di conseguenza fino al 31.08.2022, data ultima del contratto.

CONDANNARE, in solido con l'Istituto Comprensivo Statale di Binasco, in persona del Dirigente *pro tempore*, nonché il Ministero dell'Istruzione e del Merito, in persona del Ministro *pro tempore*, tutti domiciliati presso l'Avvocatura dello Stato in 20100 Milano, Via Freguglia n. 1 (Palazzo di Giustizia), al **PAGAMENTO ECONOMICO DELLE MANCATE RETRIBUZIONI**, con decorrenza dalla data dell'effettivo licenziamento 10.10.2021 e/o comunque fino al 30.06.2022, data di scadenza del contratto del **signor Fabrizio Piro**, oltre interessi e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, per tutti i fatti evidenziati in narrativa.

CONDANNARE le Amministrazioni convenute in solido tra loro al pagamento, a titolo di **RISARCIMENTO DEL DANNO**, di un'indennità pari alle retribuzioni che il ricorrente avrebbe percepite dal giorno della risoluzione anticipata (10.10.2021) sino alla scadenza del contratto (30.06.2022), oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, o quella minore o maggiore che risulterà in corso di causa, al versamento dei contributi previdenziali - tenuto conto che la retribuzione lorda mensile percepita dalla ricorrente, o in subordine da determinarsi equitativamente in via di giustizia.

ACCERTARE, DICHIARARE e CONSEGUENTEMENTE DISPORRE il riconoscimento ai fini giuridici del servizio svolto dal ricorrente presso il l'Istituto Paritario "Padre Pio" di Caserta, in qualità di Assistente Amministrativo, A.S. 2018/2019 dal 01.09.2018 al 31.08.2019 e nell'A.S. dal 01.09.2019 al 31.08.2020 ([doc. 4. Reg. Cert. n. 142 del 13.09.2020](#)).

ADOTTARE, comunque, i provvedimenti opportuni e più idonei a consentire la tutela della posizione soggettiva del ricorrente.

Con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarsi in favore del difensore che dichiara di aver anticipato le prime e non riscosso le seconde.

Ai fini del pagamento del contributo unificato si dichiara che il presente procedimento è di valore indeterminabile ed esente in quanto il ricorrente, nell'anno precedente all'instaurazione del ricorso, ha prodotto un reddito inferiore ad € 38.514,03 ([Esenzione](#)).

IN VIA ISTRUTTORIA SI PRODUCONO I SEGUENTI DOCUMENTI

[1. Diploma di maturità.](#) [2. Certificato di Laurea.](#) [3. Domanda graduatorie d'istituto di terza fascia del Personale ATA.](#) [4. Reg. Cert. n. 142 del 13.09.2020.](#) [5. Pagamento bollettino F24.](#) [6. Contratto a.s. 2021/2022.](#) [7. Decreto di rettifica punteggio.](#) [8. Risoluzione anticipata del contratto.](#) [9. Decreto ATP di Bologna.](#) [10. D.M. 640/2017.](#) [11. D.M. 50/2021.](#) [12. Decreto n. 8597 del 15.09.2020 dell'Ufficio VIII – Ambito territoriale di Vicenza.](#) [13. Giurisprudenza.](#)

oooOOOooo



Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, **ove OCCORRENDO ai fini della decisione:**

Di **ACQUISIRE e/o ORDINARE** alle Amministrazioni convenute l'esibizione ex art. 210 cpc, di tutta la documentazione e l'iter istruttorio che hanno effettuato per poter emettere il licenziamento disciplinare e di conseguenza la risoluzione anticipata del contratto nei confronti del ricorrente, all'Istituto Comprensivo Statale di Binasco.

Con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre, produrre e formulare mezzi di prova.

Bologna / Pavia, 21.05.2024

Avv. Giuseppe Versace

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'
Il sottoscritto Avv. Giuseppe Versace (C.F.: VRSGPP70A02A065C) ATTESTA
ai sensi di legge che la presente copia è conforme all'originale cartacea da cui è estratta.
Bologna, 03.06.2024 Avv. Giuseppe Versace

